



MODELLO ORGANIZZATIVO

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**

La Grande Stufa S.p.A.
Sede Legale Via Firenze 35
Villa Guardia (CO)
Codice Fiscale e P.Iva 03077530131 Numero Rea Co-294894
Capitale Sociale i.v. Euro 115.500,00

- Adottato con delibera CDA del 17 ottobre 2015
- Aggiornato con delibera CDA del 3 marzo 2016
- **Aggiornato alla Legge 179 del 29 dicembre 2017 con delibera CDA del 4 giugno 2018**

- INDICE

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo N. 231/2001

1.1 Il Regime Di Responsabilità Amministrativa Previsto A Carico Delle Persone Giuridiche, Società E Associazioni

1.2 Azioni Da Parte Della Società che il Decreto Considera Esimenti dalla Responsabilità Amministrativa

2. Sanzioni Applicabili

3. Modello Adottato da La Grande Stufa S.p.A.

3.1 Le Motivazioni di La Grande Stufa S.P.A. All'adozione del Modello di Organizzazione E Gestione

3.2 Finalità del Modello

3.3 La Struttura Del Modello

4. Codice Etico

5. Organismo Di Vigilanza

5.1 Identificazione dell'organismo di Vigilanza

5.2 Funzioni E Poteri dell'organismo di Vigilanza

5.3 Funzioni Dell'organismo di Vigilanza: *Reporting* Nei Confronti Degli Organi Societari

5.4 Verifiche Periodiche

6. Formazione e Informativa

6.1 Formazione del Personale

6.2 Personale dirigente e con Funzioni Di Rappresentanza

6.3 Altro Personale

6.4 Informativa a Collaboratori e Terzi

6.5 Obblighi di Informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza

7. Sistema Disciplinare 635

PARTE SPECIALE

- Parte Speciale "A" – Il Codice Etico
- Parte Speciale "B" – Articolazione Dei Poteri E Sistema Delle Deleghe
- Parte Speciale "C" – Struttura Organizzativa
- Parte Speciale "D" – Il Sistema Disciplinare
- Parte Speciale "E" – Elenco Reati Presupposto

1. Reati Contro La Pubblica Amministrazione

- 2.** Reati Cd. Nummari e sugli Strumenti o Segni Di Riconoscimento
- 3.** Reati Societari
- 4.** Delitti Aveni Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'ordine Democratico
- 5.** Delitti Contro la Personalità individuale e delitti contro la vita e l'incolumità delle persone
- 6.** Reati di abuso di mercato
- 7.** Reati Transnazionali
- 8.** Reati Commessi in Violazione delle Norme Antinfortunistiche e sulla Tutela Dell'igiene E Sicurezza Sul Lavoro
- 9.** Reati Di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita
- 10.** Reati Informatici E Trattamento Illecito di Dati
- 11.** Reati di Criminalità Organizzata
- 12.** Reati in Materia di Violazione Del Diritto D'autore
- 13.** Reati contro l'industria e il Commercio
- 14.** Induzione a non Rendere o a Rendere Dichiarazioni Mendaci All'autorità' Giudiziaria
- 15.** Reati Ambientali
- 16.** Corruzione tra Privati

ALLEGATI

- 1.** Funzionigramma di La Grande Stufa S.p.A.;
- 2.** Estratto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- 3.** Rielaborazione ed integrazione del documento valutazione rischi in collaborazione col RSPP e medico competente approvato da La Grande Stufa S.p.A.;

DEFINIZIONI

Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" a norma della legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.

La Grande Stufa S.p.A. o La Società

la Società, al fine di valorizzare le risorse locali e di diminuire la dipendenza energetica dall'esterno mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nonché' al fine di diminuire l'inquinamento dell'aria e di incentivare la cura e la manutenzione dei boschi e del territorio, ha per oggetto le seguenti attività :

- la produzione, la distribuzione, la vendita e la commercializzazione di energia derivante da massa biologica, ecologica e vantaggiosa, quale a titolo esemplificativo e non tassativo, residui e ramaglie di potature di verde pubblico, privato o di attività agricola, scarti di corteccia e di sughero, segatura, trucioli, residui da taglio, legno, pannelli e piallacci, nonché' i rifiuti derivanti dal loro trattamento meccanico (mediante selezione, triturazione, compattazione e riduzione in cippato), con assoluta esclusione di quella ottenuta con utilizzazione di rifiuti tossici e/o nocivi, il tutto allo scopo di riscaldare e di generare corrente elettrica;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti e di impianti di teleriscaldamento e/o produzione di energia elettrica;
- la costruzione e la manutenzione di centrali di produzione, di conduttori principali e secondari per l'energia termica e per ogni tipo di energia, di cabine di trasformazione di altri impianti e macchinari necessari;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture e attività che utilizzano il calore e l'energia elettrica;
- l'organizzazione di corsi di formazione di personale specializzato nell'ambito della produzione e della distribuzione di energia;
- la progettazione, la costruzione e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica eolica, idroelettrica e/o da altre fonti rinnovabili, delle relative reti di trasmissione e di vettoriamento, nonché' delle opere edili e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione;
- la prestazione di servizi finalizzati alla progettazione e alla direzione lavori per l'installazione, la costruzione e la manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, sia da fonti tradizionali che da fonti rinnovabili, nonché' all'assistenza tecnica in tema di problematiche energetiche e relative strategie, dinamiche tariffarie, autoproduzione, cogenerazione, recuperi e risparmi energetici, nonché' studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;
- la gestione ed il miglioramento delle superfici boschive, agricole, pubbliche e private al fine di garantire il corretto approvvigionamento dell'impianto;
- La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali ed immobiliari necessarie al fine di conseguire il proprio oggetto, nonché compiere

operazioni finanziarie e mobiliari (con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico), ivi comprese la prestazione di garanzie reali o personali e l'assunzione di partecipazioni in altre società, in conformità ai (e nei) limiti di legge.

L'organo amministrativo adottato a norma di statuto è il Consiglio di Amministrazione il quale è formato da:

Sig. Ciro De Battisti – Presidente Del Consiglio di Amministrazione
Sig. Alberto Vincenzo Pagani - Consigliere delegato
Sig. Giuseppe Caccia – Consigliere delegato

La Società ha definito il proprio assetto organizzativo della Società mediante l'*organigramma* e il *mansionario*.

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il Modello e più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti, nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto (*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse proprio esclusivo o di terzi*).

Figure Apicali

Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il suo controllo.

Figure Sottoposte

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Organismo di Vigilanza (per brevità O.d.V.)

L'organismo previsto dall'art. 6, I comma, lett. b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Modello

Il presente Modello di organizzazione, Gestione e Controllo da intendersi quale complesso di principi di comportamento e di protocolli finalizzati a prevenire i reati così come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo già vigenti nella Società.

Il Modello prevede l'individuazione di un Organismo di Vigilanza e la definizione di un sistema disciplinare.

P.A.



La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Processi – Attività Sensibili

Processi e Attività nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di una condotta illecita riconducibile ad uno dei reati previsti dal Decreto.

Sistema Disciplinare

Corpus di sanzioni che l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di adottare qualora vengano accertate violazioni alle norme stabilite dal Modello.

Mappatura delle Aree di Rischio

Analisi e descrizione delle attività della Società potenzialmente suscettibili di commissione dei reati richiamati dal Decreto.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia.

Ci si riferisce, in particolare, alla *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea, sia degli Stati membri, e alla *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate "Enti"), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati perpetrati.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che, come detto, abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati perpetrati all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

In osservanza a quanto previsto dal suddetto Decreto, la Confederazione Generale dell'Industria Italiana ha redatto alcune linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo a cui il presente documento si conforma interamente.

I punti chiave del Decreto riguardano:

- le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:

- persone fisiche che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;

- la tipologia di reati

Nel suo testo originario il decreto si riferiva soltanto ad alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25) ed in particolare i seguenti:

- 1) **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (art. 24 D. Lgs. 231/2001);
- 2) **Reati informatici e trattamento illecito di dati** Con l'entrata in vigore della Legge n. 48 del 18 marzo 2008, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, stipulata a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", è stata ampliata nuovamente la portata del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e introdotte per le persone giuridiche diverse forme di responsabilità penale con riguardo ai reati informatici più gravi (art. 24 *bis*);
- 3) **Reati di criminalità organizzata** Come prescritto dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, (così come modificato dalla L. 68/2015) l'art. 24 *ter* ha esteso il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ai delitti di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e a quelli di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975 n. 110.
- 4) **Concussione e corruzione** (art. 25 D. Lgs. 231/2001) A distanza di soli pochi mesi dalla sua entrata in vigore fino ad oggi, l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 ha subito estensioni di importanza progressivamente maggiore e di rilevanza significativa per gli intermediari bancari e finanziari, ampliando l'ambito dei reati-presupposto alle seguenti ulteriori tipologie, previste dalla Sez. III del Capo I (artt. 24 e ss.), ed in particolare i seguenti:
- 5) **Reati contro la fede pubblica - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo** Un primo intervento si è avuto con la Legge n. 409 del 23 novembre 2001, contenente "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", con la quale è stato inserito, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, l'art. 25 *bis* che estende agli Enti la responsabilità per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- 6) **Delitti contro L'industria e il Commercio (Articolo 25 bis 1)**
- 7) **Reati Societari** Il secondo intervento estensivo è quello del D. Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002, concernente la "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366*", che ha inserito l'art. 25 *ter* nel testo del D. Lgs. 231/2001, riferendo agli Enti la quasi totalità dei nuovi reati societari riformulati agli artt. 2621 ss. del codice civile. La legge 190/2012 e la legge 69/2015 hanno recentemente modificato ed integrato la previsione del reato di cui all'articolo 25 *ter*. La legge sulla tutela del risparmio n. 262 del 28 dicembre 2005 ha inoltre aggiornato e esteso tali reati e di conseguenza anche gli illeciti amministrativi agli Enti ed ha introdotto sanzioni pecuniarie inasprite per gli

Enti. Infine la disposizione in esame è stata modificata con l'articolo 6 comma 1 D.lgs 15 marzo 2017 n. 38 che ha modificato la lettera s-bis dell'articolo 25 ter introdotta dall'articolo 77 1 comma 77 lett. b) della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

- 8) **Reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico** Un ulteriore intervento estensivo è quello della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 6 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" che, con l'art. 3, ha introdotto, nel testo del D. Lgs. 231/2001, l'art. 25 *quater* "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico commessi ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico*".
- 9) **Reati contro la personalità individuale ("tratta di persone e pedopornografia") e reati contro la vita e l'incolumità individuale** Altro intervento estensivo in ordine di tempo è stato attuato attraverso la Legge 11 agosto 2003, n. 228, relativo alle misure contro la tratta di persone, che, con l'art. 5, ha introdotto, nel testo del D. Lgs. 231/2001, l'art. 25 *quinquies* "*Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, Società e associazioni per delitti contro la personalità individuale*". Successivi interventi in materia sono stati effettuati attraverso (i) la Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che con l'art. 10 ha aggiornato l'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001 e attraverso (ii) la Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che con l'art. 8 ha introdotto nel testo del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater* "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*". L'articolo 6 comma 1 Legge 29 ottobre 2016 n. 199 entrata in vigore il 4 novembre 2016 ha modificato la lettera a del comma 1.
- 10) **Reati di abuso di mercato (reati finanziari)** La Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge comunitaria 2004) con l'art. 9 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, l'art. 25 *sexies* "*Abusi di mercato*" estendendo agli Enti la responsabilità amministrativa per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti nel D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza - Parte V - SANZIONI - Titolo I-bis "*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato*" - CAPO II - SANZIONI PENALI). Tale intervento normativo ha, inoltre, introdotto analoga responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 187 *quinquies* del D. Lgs. 58/1998 - Testo Unico della Finanza - con riferimento agli illeciti amministrativi previsti nella Parte V - SANZIONI - Titolo I-bis "*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato*" - CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE).
- 11) **Reati "transnazionali"** Reati introdotti dalla Legge 146/2006 che richiama l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 in relazione alle seguenti figure di reato: associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa o finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati; riciclaggio ed impiego di denaro e beni di provenienza illecita; tratta di emigranti; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; favoreggiamento personale.
- 12) **Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza sul lavoro** Si tratta dei reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime (art. 589 e 590 III comma c.p.)

commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in relazione a quanto stabilito dal Testo Unico di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati (art. 25 *septies* come introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123).

- 13) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ha forgiato l'art. 25 *octies* tramite il quale il disposto del D. Lgs. 8 giugno 2011 n. 231 ha aggiunto al proprio novero i delitti previsti dagli artt. 648 (ricettazione), 648 *bis* (riciclaggio) e 648 *ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale. Successivamente il primo comma dell'art 25 *octies* è stato modificato dall'art. 3 comma 5 lett. b) L 15 dicembre 2014 n. 186 introducendo il nuovo reato di auto-riciclaggio. Articolo inserito dall'art. 63 (*ora art. 72*), comma 3, *D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*. La numerazione degli articoli del citato *D.Lgs. n. 231/2007* è stata così definita dal *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.
- 14) **Reati in materia di violazione del diritto d'autore** Come prescritto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, ancora, l'art. 25 *nonies* ha ampliato la portata del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ai delitti previsti dagli artt. 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941 n. 633: in sostanza, si tratta delle varie ipotesi di illecito penale collegate alla violazione della vigente disciplina in materia di tutela del diritto d'autore.
- 15) **Reati contro l'industria e il commercio** La medesima Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto l'art. 25 *bis.1*, mediante il quale il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 comprende ora i delitti previsti dagli artt. 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 513 *bis* (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 *ter* (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517 *quater* (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale.
- 16) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** L'art. 25 *decies* ha esteso il dettato del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 al delitto previsto dall'art. 377 *bis* c.p., in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121.
- 17) **Reati ambientali** Sempre il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della Direttiva 2009/123/CE di modifica della Direttiva 2005/35/CE concernente l'inquinamento provocato dalle navi, nonché la relativa introduzione delle sanzioni per le violazioni, ha introdotto l'art. 25 *undecies*. Più in particolare, la portata del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è stata estesa ai seguenti illeciti:
- nuovi reati del codice penale:
 - o art. 727 *bis* c.p. (uccisione, distruzioni, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);

- art. 733 *bis* c.p. (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto);
- fattispecie previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:
 - norme in materia di tutela delle acque;
 - norme in materia di gestione dei rifiuti;
 - norme in materia di bonifica dei siti;
 - norme in materia di tutela dell'aria;
- fattispecie previste dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150:
 - norme in materia di tutela delle specie animali e vegetali;
- fattispecie previste dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549:
 - norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- fattispecie previste dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202:
 - norme in materia di inquinamento provocato da navi;
- Fattispecie prevista dalla Legge 19 maggio 2015 n. 68:
 - norme in materia di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

1.2 AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

"Gli enti forniti di personalità giuridica, società ovvero associazioni anche prive di personalità giuridica", al fine di escludere proprie responsabilità amministrative, in caso di reati compiuti da soggetti "apicali" o dipendenti o loro collaboratori, possono adottare modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire le diverse ipotesi incriminatrici elencate nel Decreto e far vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello grazie ad un apposito organismo di controllo.

Affinché un Ente possa incorrere nella descritta responsabilità amministrativa debbono, tuttavia, sussistere congiuntamente i seguenti presupposti normativi:

- 1) un soggetto che si trovi rispetto all'Ente in posizione apicale o in qualità di sottoposto all'altrui direzione commetta un reato tra quelli indicati dal Provvedimento;
- 2) tale comportamento criminoso sia posto in essere nell'interesse esclusivo dell'Ente e a vantaggio dello stesso;
- 3) il reato perpetrato dai soggetti indicati nell'art. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001 derivi quanto meno da una colpa di organizzazione dell'Ente.

L'articolo 6 del Decreto "*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*" prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente **dimostri** che:

- a)** l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, *modelli di organizzazione e gestione* idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b)** abbia affidato, ad un organo interno all'Ente (di seguito Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c)** le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente;

d) non vi è stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo di conseguire un giudizio di idoneità, da parte dell'Autorità Giudiziaria, che conduca concretamente all'"esonero" di responsabilità dell'Ente nella fattispecie.

E', infine, previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies, 25 septies, 25 opties, 25 novies, 25 undecies del Decreto, concernono:

- a)** l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- b)** la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c)** il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e)** il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Recente giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che le indicate sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche quando il reato sia stato commesso nella semplice forma del tentativo.

Inoltre, non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Si prenda atto che con le modifiche introdotte dalle seguenti norme

- Dlgs 7/2016 del 15 gennaio 2016 – Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della Legge 28 aprile 2014 n. 671
- Dlgs 125/2016 del 21 giugno 2016 – Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI
- Legge 199/2016 del 29 ottobre 2016 ("anticaporalato") - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo
- Dlgs 38/2017 del 15 marzo 2017 - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Si è avuto un sensibile aumento delle sanzioni interdittive ed economiche a carico dell'ente così meglio indicato infra.

3. MODELLO ADOTTATO DA LA GRANDE STUFA S.P.A.

3.1 MOTIVAZIONI DI LA GRANDE STUFA S.P.A. ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La Grande Stufa S.p.A. intende assicurare condizioni di massima correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività societarie e nel servizio reso con particolare riguardo alla centrale di co-generazione a biomasse sita in Villa Guardia via Firenze, sicché ha ritenuto necessario adottare un *Modello di organizzazione e di gestione* in linea con le prescrizioni del Decreto.

La Grande Stufa S.p.A. ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente all'emanazione ed adozione di un Codice Etico, costituiscano, oltre a quanto dettato dalle prescrizioni di Legge, un aggiuntivo valido strumento di sensibilizzazione di Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Collaboratori e Terzi.

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui s'ispira La Grande Stufa S.p.A. nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Grande Stufa S.p.A. ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto, fermi gli adattamenti resi necessari dalle attività specifiche svolte dalla Società.

3.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da La Grande Stufa S.p.A.:

a) individua le aree e/i processi aziendali oggetto di possibili rischi, con particolare riguardo a quelli che integrano reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano (c.d. *Risk Management*);

b) definisce un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

- un sistema normativo composto da un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali e da procedure tese a disciplinare le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
- un sistema di deleghe e di procure, caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati, che consenta una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni. S'intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. S'intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi;
- la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando un'adeguata ripartizione delle funzioni e assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;

c) individua i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio di reato;

d) attribuisce all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di controllo sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi fissati e sul suo aggiornamento periodico, nonché di diffusione dello stesso presso Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Collaboratori e Terzi;

e) mira a prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo all'eliminazione o riduzione di eventuali condotte illegali;

f) mira a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di La Grande Stufa S.p.A., nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative, non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di La Grande Stufa S.p.A.;

g) mira a ribadire che La Grande Stufa S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali a cui La Grande Stufa S.p.A. intende attenersi.

h) mira ad istituire uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti

a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.)

3.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" relative a: (i) Codice Etico adottato da La Grande Stufa S.p.A. con deliberazione dell'Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2015; (ii) articolazione dei poteri e sistema delle deleghe vigente in La Grande Stufa S.p.A.; (iii) struttura organizzativa; (iv) sistema disciplinare; (v) nonché diverse tipologie di reato previste dal Decreto.

Il Modello è così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa, quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, potrà rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di proporre ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione di La Grande Stufa S.p.A. provveda ad operare gli opportuni aggiornamenti delle singole "Parti Speciali" e le integrazioni del Modello con ulteriori "Parti Speciali" ogni qualvolta si rendesse necessario.

4. CODICE ETICO

Il Codice Etico è un documento ufficiale adottato in via autonoma da La Grande Stufa S.p.A. per comunicare a tutti i soggetti cointeressati (amministratori, procuratori,

sindaci, dipendenti, collaboratori e terzi) i principi di deontologia aziendale cui La Grande Stufa S.p.A. intende uniformarsi nell'intrattenere relazioni con gli stessi.

Attraverso il Codice Etico, La Grande Stufa S.p.A. mira a esigere, promuovere e/o vietare il compimento di determinati condotte in particolar modo da parte dei propri soggetti cointeressati per il rispetto dei suddetti principi generali, integrando il comportamento che i destinatari dello stesso sono tenuti ad osservare in virtù delle leggi penali e civili vigenti, degli eventuali obblighi previsti dall'applicabile contrattazione collettiva nonché in virtù dell'eventuale regolamento interno che La Grande Stufa S.p.A. potrà adottare qualora ritenuto opportuno con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Codice Etico, adottato da La Grande Stufa S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione del **17 ottobre 2015**, costituisce parte integrante e sostanziale del Modello come Parte Speciale "A".

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Società (art. 6.1. b del D. Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa, controllo e di spesa.

La Grande Stufa S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione del **3 marzo 2016** ha affidato tale compito ad un organismo costituito in forma monocratica.

L'Organismo di Vigilanza è attualmente composto dall'Avv. Stefano Paoletti con studio in Milano Via Boccaccio 14.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che si richiedono per tale funzione, possiedono, altresì, quei requisiti soggettivi formali nonché tecnici che garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

Il conferimento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza e la revoca del medesimo (ad es. in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno, in capo ai membri dell'organo, i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione.

L'Organismo di Vigilanza si avvale di tutte le strutture aziendali interne che, di volta in volta, si rendano necessarie anche per i compiti manutentivi ed evolutivi del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza potrà – qualora ritenuto necessario - supportare e coadiuvare la Società per ciò che concerne:

- a)** *Compliance & Legale* a cui compete la *governance* del modello organizzativo aziendale (struttura organizzativa, processi aziendali e procedure organizzative) per l'aggiornamento del Modello e la stesura degli eventuali protocolli attuativi;
- b)** *Risk Management* (che ha il compito di coadiuvare l'Alta Direzione nel processo di identificazione e di classificazione di tutti i rischi, sia finanziari sia operativi) per l'aggiornamento, su base annuale, del *risk assessment*;
- c)** *Internal Auditing*, per lo svolgimento dell'attività di verifica del funzionamento, dell'efficacia e dell'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza dispone, infine, di un *budget* annuale idoneo ad assumere le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (utilizzo di eventuali consulenze esterne, spese per la formazione del personale ecc.) determinato dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All' Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- a)** vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano alle direttive contenute nel Modello;
- b)** verificare l'efficacia del Modello, ossia accertare che esso sia idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c)** proporre ogni provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione di La Grande Stufa S.p.A. aggiorni costantemente il Modello, al fine di adeguarlo agli eventuali mutamenti ambientali, alle modifiche della struttura aziendale e alle innovazioni della normativa.

Su un piano più operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- d)** verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio/reato, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate, da parte del *Management* e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto;
- e)** effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed, in particolare, che le procedure e i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- f)** verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- g)** coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per:

- lo scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato;
- tenere sotto controllo l'evoluzione delle aree a rischio reato al fine di garantire un costante monitoraggio,
- valutare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole *standard*, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi ecc.);
- garantire che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti, ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che gli devono essere trasmesse;
- vigilare affinché vengano promosse iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello ma anche, e necessariamente, nel rispetto della necessità di monitorare costantemente lo stato di attuazione e l'effettiva rispondenza del Modello alle esigenze di prevenzione evidenziate dal Decreto.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

a) qualora emerga che lo stato di attuazione degli strumenti operativi richiesti sia carente, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;

b) qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso in quanto, pur essendo integralmente e correttamente attuato, si riveli non idoneo ad evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal Decreto, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza a doversi attivare per garantirne l'aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminabili, tuttavia i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza dell'adeguamento medesimo.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale e disponibilità di colloquio diretto con tutte le persone, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

5.3 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

1) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;

2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure al fine di:

- acquisire tutti gli elementi da comunicare eventualmente alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto **2)** dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda, il Consiglio di Amministrazione nonché -se previsto- le Autorità Competenti alla vigilanza *ex lege*.

5.4 VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- **verifiche sugli atti:** annualmente si procederà ad una verifica degli atti/contratti societari di maggiore importanza conclusi in aree di attività riconosciute a rischio.
- **verifiche delle procedure:** periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettività del Modello.

Inoltre, sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, dei fatti considerati a rischio e della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, anche con interviste a campione.

L'Organismo di Vigilanza predisporrà inoltre un programma delle verifiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in coerenza con i principi contenuti nel Modello.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle specifiche professionalità di collaboratori e professionisti esterni i quali dovranno agire sotto la sua supervisione secondo le modalità dallo stesso determinate e riferendo all'Organismo di Vigilanza stesso i risultati del proprio operato.

Tale programma è approvato dal Consiglio di Amministrazione sotto la propria esclusiva responsabilità.

I settori da esaminare sono scelti in funzione dei seguenti aspetti:

- Rischiosità in termini di attività sensibili ai sensi del Decreto, la cui valutazione è effettuata sulla base della Mappa delle Attività di Rischio, nonché delle risultanze delle attività di verifica già svolte in precedenza;
- Eventuali variazioni dell'assetto organizzativo della Società;
- Eventuali modifiche e/o aggiornamenti della normativa di riferimento (inserimento di nuove categorie di reato nell'ambito del D. Lgs. n. 231/2001 o modifica delle fattispecie già contemplate);
- Segnalazioni pervenute dai responsabili delle unità organizzative circa la necessità di aggiornare la mappa delle attività di rischio;
- Valutazione dei controlli in essere, da effettuarsi periodicamente anche in base all'attività di *reporting* periodico dei fatti rilevanti effettuato dalle diverse strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza.

6. FORMAZIONE E INFORMATIVA

6.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Società gestisce la formazione del personale in linea con le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono.

6.2 PERSONALE DIRIGENTE E CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza dell'Ente dovrà avvenire sulla base di un approfondimento iniziale esteso, di volta in volta, a tutti i neo assunti, un aggiornamento periodico e un'informativa per i neo assunti contenuta nella lettera di assunzione.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, la Società provvederà a curare la diffusione del Modello in linea con le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

6.3 ALTRO PERSONALE

La formazione della restante tipologia di personale dovrà avvenire sulla base di una nota informativa interna, e per i neo assunti di una informativa inclusa nella lettera di assunzione, prevedendo adeguate comunicazioni agli interessati.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, la Società provvederà a curare la diffusione del Modello in linea con le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

6.4 INFORMATIVA A COLLABORATORI E TERZI

Dovranno essere forniti ai soggetti esterni apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

Ai fini di un'adeguata attività di informativa, la Società, in linea con le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, provvederà a curare la diffusione del contenuto del Modello.

6.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i soggetti citati nei precedenti punti, al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause e/o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, s'intendono obbligati a trasmettere all'Organismo di Vigilanza, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui:

- a)** le risultanze dalle quali emergano criticità delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- b)** i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- c)** le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- d)** le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal Decreto;
- e)** le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f)** le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- g)** gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;
- h)** le altre informazioni che dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza dalla Società in quanto indicato nel regolamento di quest'ultimo.

Potrà, inoltre, essere creato un canale di informazione "*dedicato*", tale da agevolare il processo di comunicazione da parte di amministratori, procuratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e terzi che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a "*pratiche*" non in linea con il Modello e/o il Codice Etico.

Ancora, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente da amministratori, procuratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e terzi attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o l'adozione di comportamenti non in linea con il Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurandone, altresì, la riservatezza

dell'identità, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

A tal fine si evidenzia che la legge 197/2017 ha introdotto le seguenti modifiche al D.lgs 231/2001 introducendo all'articolo 6 il comma 2-bis che in tema di segnalazioni prevede:

((2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attivita' di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonche' di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche' qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.))

La Grande Stufa ha adottato una policy per tutti i soggetti indicati dalla norma possano inviare segnalazioni su violazioni del modello.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un efficace sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività dello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che "i modelli di organizzazione e gestione" devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, determinate ai sensi del Decreto, prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

La Grande Stufa S.p.A. anche tenuto conto della ridotta struttura di collaboratori e dipendenti si avvale di un sistema disciplinare e sanzionatorio che rihi:

- a)** è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- b)** individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari nel caso di violazioni, infrazioni, elusioni e imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- c)** prevede apposite modalità di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto a ciò e, in generale, a vigilare sull'osservanza, sull'applicazione e sull'aggiornamento del Sistema Disciplinare;
- d)** introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione del Sistema Disciplinare.

La Grande Stufa S.p.A. ha redatto ed applicato il Sistema Disciplinare, conformemente ai principi di cui sopra il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come Parte Speciale "D".

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "A" - IL CODICE ETICO

Premessa

Il Presente documento (di seguito, "**Codice Etico**" o il "**Codice**") costituisce parte integrante e sostanziale del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da La Grande Stufa S.p.A. ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il Codice esprime l'insieme dei valori che La Grande Stufa S.p.A. riconosce, accetta e condivide e indica le linee di comportamento che consentono di attuare tali valori nell'espletamento delle attività tipiche della società, nonché nelle relazioni con soggetti interni ed esterni alla compagine sociale.

I principi generali contenuti nel presente Codice integrano le regole di comportamento che i diversi soggetti interessati sono tenuti ad osservare in conformità alla normativa vigente, ai contratti di lavoro, alle procedure interne e ai codici di comportamento cui la società ha aderito e che sono stati adottati.

Il rispetto del presente Codice Etico rappresenta un momento di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo della stessa.

L'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano con e per la La Grande Stufa S.p.A.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

Sezione I - Principi generali

1. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice Etico e sua attuazione

Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di La Grande Stufa S.p.A., indica le regole di comportamento, ulteriori a quelle legali, regolamentari e contrattuali, che tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società sono tenuti a rispettare.

La Grande Stufa S.p.A. aderisce ai criteri previsti dal "Codice Deontologico" dell'associazione di categoria in quanto compatibili, ma ha, inoltre, adottato un "Codice Interno di Comportamento", che definisce le regole di condotta dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione di La Grande Stufa S.p.A. si impegna a dare concreta attuazione ai principi contenuti nel presente Codice Etico e si ispira, nella determinazione degli obiettivi di impresa, ai valori espressi nello stesso.

2. Correttezza, Riservatezza, Imparzialità e Trasparenza informativa

Le azioni, operazioni e transazioni poste in essere da ogni amministratore, dipendente e collaboratore, consulente esterno devono essere ispirate a principi di correttezza, trasparenza ed onestà, oltre che al rispetto

dei doveri di riservatezza inerenti alla gestione delle informazioni in proprio possesso.

Ciò determina la necessità della loro archiviazione e/o registrazione adeguata la quale deve essere supportata

da idonea documentazione, al fine di procedere in ogni momento all'effettuazione dei controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi le ha autorizzate, effettuate, registrate, e verificate.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare un comportamento non conforme alla legge o ai principi richiamati.

La Grande Stufa S.p.A., nei rapporti con la generalità dei soggetti con i quali si trova ad operare, in qualsiasi ambito operativo ed organizzativo, vieta ogni discriminazione fondata sull'età, il sesso, lo stato di salute, la nazionalità, orientamenti politici e convinzioni religiose in ogni sua forma.

Ai propri interlocutori la La Grande Stufa S.p.A. assicura piena trasparenza informativa, nel rispetto dei criteri di fedele e puntuale diffusione delle necessarie informazioni e di ogni altra comunicazione sociale. L'attività di comunicazione esterna è riservata al Presidente e/o ai Consiglieri Delegati salvo specifica ed eventuale delega.

3. Rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti

La Grande Stufa S.p.A. si impegna, attraverso l'adozione di ogni misura di prevenzione e controllo ritenuta necessaria, a garantire il rispetto integrale ed incondizionato delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Al fine del presente Codice, per Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero.

Nella definizione di Ente Pubblico sono compresi quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali.

In ogni relazione ed attività e nei rapporti istituzionali con Enti Pubblici, La Grande Stufa S.p.A. si impegna ad approntare tutte le cautele necessarie ad evitare il perseguimento, per conto proprio o di terzi, di illeciti attraverso l'ottenimento di profitti e/o vantaggi indebiti ovvero l'instaurarsi di situazioni di conflitto di interessi anche potenzialmente lesive dei profili di indipendenza sia di La Grande Stufa S.p.A., sia dei suoi interlocutori.

Non è ammesso, infatti, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre gli stessi al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo arrecando un vantaggio diretto o indiretto alla Società).

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà perciò immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza, il suo superiore gerarchico o referente aziendale.

Le prescrizioni sopraindicate non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità ecc., abbiano finalità analoghe a quelle vietate dal presente paragrafo.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

In particolare non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti ed il suo diretto superiore a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse della Società, utilità, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, da uno Stato o da un Ente Pubblico esteri.

E' vietato indurre chiunque in errore con artifici o raggiri per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un Ente pubblico, anche esteri.

Il "profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprende, oltre alle utilità e ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un Ente pubblico, dall'Unione Europea, da uno Stato o da un Ente Pubblico esteri, nonché concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

E', inoltre, fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni o utilità, comunque denominate, concesse alla Società dallo Stato, da un Ente Pubblico, dall'Unione Europea, da uno Stato o da un Ente Pubblico esteri, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

E' vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

5. Rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo

La Grande Stufa S.p.A., nei rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo, nazionali, comunitarie ed estere, agisce nel rispetto di principi di trasparenza e sincera collaborazione.

Le comunicazioni, le segnalazioni e le richieste da parte degli Organi di Vigilanza sono garantite da completezza, integrità, oggettività e trasparenza.

Nei confronti delle Autorità Pubbliche è fatto divieto di esporre fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o dei suoi soci e/o dei suoi amministratori, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti e/o circostanze da comunicare, concernenti la situazione medesima.

6. Principi guida nel contesto internazionale

Il presente Codice Etico è rispettato anche nei casi in cui l'operatività venga svolta in mercati esteri. Le specificità culturali, sociali ed economiche dei diversi Paesi nei quali La Grande Stufa S.p.A. potrebbe operare, direttamente o indirettamente, non giustificano in nessun caso comportamenti non in linea con i principi etici di riferimento.

La Grande Stufa S.p.A. coopera attivamente con le Autorità preposte nell'azione di prevenzione e repressione del fenomeno del riciclaggio, e rispetta, in ogni contesto operativo e geografico, la normativa interna emanata in attuazione delle disposizioni di vigilanza.

Sezione II - Regole di condotta

7. Compiti e doveri degli organi amministrativi e di controllo

7.1 Amministratori e Alta Direzione

L'opera di amministratori, procuratori, consiglieri di La Grande Stufa S.p.A. è caratterizzata dal completo rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti oltre che delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico.

La consapevolezza e il senso di responsabilità devono rappresentare i principi cardine delle attività svolte dai predetti soggetti della Società, i quali si impegnano al perseguimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei principi etici di riferimento a tutela degli interessi dei propri clienti e della collettività.

Gli amministratori di La Grande Stufa S.p.A. devono inoltre tentare di evitare che si manifestino situazioni caratterizzate dal possibile conflitto tra il loro personale interesse e quello di La Grande Stufa S.p.A. e sono obbligati ad informare la Società qualora vengano a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette.

In relazione al rapporto con gli azionisti, gli amministratori, i procuratori, i consiglieri e i gli eventuali sindaci devono mantenere un comportamento votato e conforme ai principi di correttezza e trasparenza.

8. Compiti e doveri di dipendenti e collaboratori

8.1 Compiti e doveri del personale

Il personale di La Grande Stufa S.p.A. è tenuto a prestare con diligenza, competenza e lealtà la propria prestazione lavorativa, investendo in maniera adeguata le proprie risorse ed il proprio tempo nello svolgimento delle proprie attività. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione.

Essi, pertanto, non possono rivelare a terzi o far uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza.

Al dipendente e al collaboratore è fatto divieto di effettuare operazioni nelle quali egli abbia un interesse personale in conflitto con quello della Società o del Cliente. Il dipendente o il collaboratore che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, ritenga di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà notizia al proprio responsabile il quale valuta l'opportunità di sollevarlo dallo specifico incarico.

8.2 Conoscenza delle normative

La Grande Stufa S.p.A. considera, quale componente essenziale del rapporto fiduciario con i propri dipendenti, la conoscenza ed applicazione delle discipline regolanti specificamente la propria attività e il rispetto delle norme di legge vigenti oltre che delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e negli ulteriori Codici di Comportamento adottati.

Ciascun dipendente o collaboratore è tenuto ad informare il proprio Responsabile, ovvero l'Organismo di Vigilanza riguardo alle circostanze delle quali sia venuto a conoscenza di grave irregolarità o violazione delle procedure interne, delle leggi e delle regolamentazioni vigenti.

8.3 Doveri di rendicontazione e documentazione

Al fine di preservare l'affidabilità delle comunicazioni sociali della società, a tutela della corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari e a garanzia che il complesso delle attività svolte risulti coerente all'assetto organizzativo e delle deleghe interne, oltre che conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle norme di Vigilanza, ciascun dipendente o collaboratore di La Grande Stufa S.p.A. è tenuto a contribuire allo scopo di salvaguardare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione e a custodire, secondo criteri idonei ad una agevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta.

I dipendenti e i collaboratori sono inoltre tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

8.4 Rapporti con la clientela

I rapporti con la clientela, ed in genere i rapporti intrattenuti in occasione della propria attività lavorativa, devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando anche di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore. Nelle suddette relazioni, è vietato il ricorso a pratiche elusive o, in ogni caso, scorrette.

8.5 Doveri dei collaboratori esterni

Ad analoghi principi di correttezza, buona fede e riguardo alle leggi e alla regolamentazione in vigore deve essere improntato il comportamento di tutti i collaboratori esterni di La Grande Stufa S.p.A., ai quali può essere richiesto dalle funzioni competenti, in relazione alle procedure esistenti e al tipo ed estensione dell'attività richiesta, di sottoscrivere le previsioni contenute nel presente Codice Etico.

9. Regali, omaggi e benefici

9.1 Omaggi e rapporti commerciali ed istituzionali

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni esterne di carattere commerciale ed istituzionale, gli omaggi, regali o benefici offerti da La Grande Stufa S.p.A. sono orientati esclusivamente a scelte di promozione della propria immagine e non possono in nessun caso essere interpretate come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia.

La Grande Stufa S.p.A. si astiene da comportamenti e attività non consentite dalla legge, dagli usi commerciali e dai codici etici, se noti, delle società e degli enti, anche pubblici, con cui è in rapporti.

9.2 Obblighi specifici del personale

Ogni amministratore e dipendente di La Grande Stufa S.p.A. deve astenersi dall'accettare doni o omaggi eccedenti le normali prassi di cortesia, nonché dall'accettare, per sé o per altri, ogni altra offerta di beneficio o utilità volta a comprometterne l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa.

Qualora gli amministratori e dipendenti ricevano omaggi o benefici non rientranti nelle fattispecie consentite, sono tenuti a darne informazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni.

9.3 Insider trading, protezione di informazioni, protezione ed uso corretto dei beni della società

Gli Amministratori, i dipendenti e i consulenti di La Grande Stufa S.p.A. sono tenuti a leggere attentamente e a rispettare le norme di legge e le procedure poste in essere relative alla prevenzione di attività di *insider trading*, per la protezione di informazioni e dati confidenziali e della proprietà intellettuale e per la protezione e il corretto uso dei beni della Società medesima.

10. Criteri di comportamento verso i terzi e la collettività

La Grande Stufa S.p.A. assicura la piena trasparenza nello svolgimento dell'attività e nelle scelte gestorie. La Società è attenta a fornire tutte le informazioni richieste dalla Legge e necessarie affinché le decisioni dei Clienti possano essere basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività.

La Società pone la chiarezza e la fedeltà delle informazioni quale fondamento delle relazioni con i propri azionisti. La politica di trasparenza è adottata dalla Società anche nei confronti degli analisti finanziari.

La Società non eroga contributi ad organizzazioni con le quale può ravvisarsi un conflitto d'interesse (ad esempio, a sindacati, associazioni ambientaliste o a tutela dei consumatori); è tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri: 1) finalità riconducibili alla missione di La Grande Stufa S.p.A.; 2) destinazione chiara e documentabile delle risorse; 3) espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società.

La Società pone la massima attenzione al rispetto degli interessi della collettività e considera dovere di ciascuno collaborare, al fine di migliorare la qualità della vita e del vivere civile.

La Società considera l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere. Per tali ragioni, pone il massimo impegno nell'orientare la propria attività al rispetto di tali principi.

La Società potrà erogare contributi e sponsorizzazioni per iniziative sociali e culturali nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente codice.

Nella selezione delle iniziative culturali, la Società, i dipendenti e i collaboratori della stessa sono tenuti ad evitare qualunque forma di conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

La Società può aderire a richiesta di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni senza fini di lucro, che siano regolarmente costituite, abbiano un elevato valore culturale o benefico e che siano di respiro nazionale.

Le attività di sponsorizzazione che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia. In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la Società presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto d'interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possono, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività della Società).

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a non fornire informazioni a organi di comunicazioni di massa senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati dalle funzioni competenti.

La Società contrasta e respinge ogni forma di disinformazione e/o diffusione non accurata e/o imprecisa di notizie che concernano se stessa e/o la sua attività.

Nei casi sopra evidenziati, saranno assunte le più opportune iniziative dirette a tutelare l'immagine e a garantire la correttezza dell'informazione riguardante la Società.

Comunque, le informazioni e le comunicazioni, relative alla Società e destinate all'esterno, dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

La Società considera l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere. Per tali ragioni, pone il massimo impegno nell'orientare la propria attività al rispetto di tali principi.

In tale contesto i lavoratori e dipendenti della Società con particolare riguardo ai rapporti con i terzi, i clienti e la cittadinanza fruitrice del servizio reso dalla Società, pongono grande attenzione ai precetti normativi in materia di reati ambientali e trattamento dei rifiuti pericolosi e non, avendo ben a mente la normativa ed i profili di rischio indicati nel Modello di Organizzazione anche tenuto conto delle recente normativa introdotta con la Legge 68/2015 e gli specifici reati introdotti.

Sezione III - Approfondimento di alcuni comportamenti criminosi

1. Concussione e corruzione

La Grande Stufa S.p.A. appresta procedure destinate a monitorare i flussi finanziari interni, a disciplinare le autorizzazioni di spesa per i propri dipendenti e collaboratori, eventualmente prevedendo autorizzazioni specifiche per voci di spesa che esulino dall'ordinaria amministrazione.

2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

La Grande Stufa S.p.A. dispone che tutti i pagamenti siano effettuati in modo che venga garantita l'autenticità dei mezzi di pagamento utilizzati e la tracciabilità e ciò anche nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti relativi agli appalti pubblici. A tale fine, individua come mezzo privilegiato da utilizzare per i versamenti di denaro e per gli incassi a favore proprio o di terzi il bonifico bancario.

Qualora non previsto diversamente dalla legge si riserva in via straordinaria e per esigenze particolari o eccezionali altro mezzo di pagamento che soddisfi in ogni caso i requisiti di tracciabilità e affidabilità.

3. False comunicazioni sociali

La Grande Stufa S.p.A. istituisce procedure volte a garantire un effettivo flusso informativo tra gli organi di amministrazione e controllo, curando in particolare che le comunicazioni effettuate riflettano correttamente la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

4 Impedito controllo e ostacolo alle attività di vigilanza

La Grande Stufa S.p.A. è dotata di procedure per la comunicazione delle informazioni richieste da parte dei soggetti che procedono alle attività di controllo e vigilanza. Tale soggetto ha il compito di vagliare le richieste e di reperire le informazioni necessarie all'interno delle singole aree operative della società per la loro trasmissione integrale.

5. Delitti contro la personalità dello Stato

La Grande Stufa S.p.A. ispira la sua azione ai principi della conoscenza del proprio cliente e verifica i fini per i quali le operazioni sono disposte.

La Grande Stufa S.p.A. previene ogni possibile utilizzo delle risorse detenute per il finanziamento e compimento di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, in coerenza con gli obiettivi di tutela della sana e prudente gestione dell'impresa, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e della stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario.

A tale fine, la società stabilisce opportune procedure per il pronto rilevamento delle operazioni suscettibili di

utilizzo allo scopo di finanziamento alle organizzazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La società, in particolare, predispone -anche nell'ambito dell'attività espletata in ottemperanza alla normativa per la prevenzione del fenomeno del riciclaggio dei capitali- manuali e segnalazioni operative utili per l'identificazione dei propri clienti, dei beneficiari delle operazioni nonché dei soggetti ed enti verso cui vengono trasferiti o movimentati i beni, i valori, le somme di denaro o le altre utilità; per il controllo sull'operato dei propri dipendenti e collaboratori; nonché per la segnalazione delle operazioni sospette alle autorità competenti.

6. Reati societari

A tutti i soggetti che esercitano un'attività di direzione e controllo, ovvero coloro che sono ad essa sottoposti nonché tutti i collaboratori, anche esterni, intrattenenti rapporti con La Grande Stufa S.p.A., che a qualunque titolo (anche quali meri fornitori di dati) siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società), nonché in particolare agli amministratori, ai sindaci e chi ricopre posizioni apicali, è vietato esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

L'eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno della Società stessa.

E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale, all'organismo di vigilanza o alla società di revisione.

E' vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

E' vietato determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

E' vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Società.

E' altresì vietato, nelle comunicazioni alle predette autorità, esporre fatti materiali non corrispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti, che avrebbero dovuto essere comunicati inerenti la situazione medesima.

I Destinatari e, più in generale, tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non accessibili al pubblico e idonee, se rese pubbliche, ad influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari, devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti strumenti ovvero per il compimento di altre operazioni sui medesimi, dal comunicare tali informazioni a terzi al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione, dal raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di operazioni sugli strumenti finanziari medesimi.

Gli amministratori della Società sono tenuti a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale (se esistente) di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; l'amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Nel bilancio annuale, le compravendite effettuate nel corso dell'esercizio, da parte dei consiglieri, dei sindaci e dei direttori generali della Società.

7. Corruzione tra privati

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:

- l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
- le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Nella gestione di contratti attivi devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano:

- in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;
- ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
- i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

Istituzione di una procedura volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che preveda:

- la segnalazione tempestiva ai superiori e all'Organismo di Vigilanza aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende;
- nell'ambito della procedura che precede (o mediante autonomo protocollo) prevedere regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità.

Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.

Previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento.

Istituzione di una procedura che garantisca il rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale e giustificabilità nel:

- regolare la gestione della proprietà industriale ed intellettuale e di un protocollo volto a regolare la acquisizione alla società di invenzioni o soluzioni innovative individuate o sviluppate da soggetti terzi;
- disciplinare il rapporto con soggetti appartenenti a società concorrenti, clienti o target.

Sezione IV - Modalità di attuazione del Codice Etico e disposizioni finali

1. Diffusione del Codice Etico

Il presente Codice Etico è pubblicato sul sito *web* ufficiale della Società, trasmesso a tutti i dipendenti di La Grande Stufa S.p.A., che sottoscriveranno apposita accettazione, e comunicato al Collegio Sindacale qualora nominato. Analoghe forme di adesione sono richieste ai consulenti e collaboratori esterni della Società. Nei contratti sottoscritti con i collaboratori sarà presente o una clausola del seguente tenore:

"La Grande Stufa S.p.A., nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce a principi contenuti nel proprio Codice Etico. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico da parte della controparte contrattuale potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione in danno del presente contratto", oppure un rinvio al sito ufficiale sopra indicato.

2. Segnalazioni

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte di amministratori, dipendenti o collaboratori dovrà essere segnalata prontamente alla struttura di controllo competente, prevista dal presente Modello Organizzativo, che ha il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni previste dal presente codice. Qualora le segnalazioni pervenute richiedano, nel rispetto delle normative vigenti, un trattamento confidenziale (incluso il mantenimento di un profilo di anonimato), La Grande Stufa S.p.A. si impegna a proteggere tale riservatezza, ferme restando le disposizioni di legge, i regolamenti o i procedimenti legali applicabili al caso di specie. Rimane inteso che le segnalazioni pervenute in forma anonima e per iscritto potranno essere prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione e a consentire alla stessa Società di effettuare una investigazione appropriata.

3. Verifica ed aggiornamento periodico del Codice Etico

La struttura di controllo competente, prevista dal presente Modello Organizzativo, è preposta alla verifica dell'applicazione e dell'attuazione del Codice Etico con i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche ed integrazioni al Codice Etico;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e collaborare allo svolgimento delle necessarie indagini;
- svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori;
- predisporre almeno annualmente una relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione approva le modifiche da apportare al Codice Etico previo parere favorevole espresso dalla struttura di controllo competente, prevista dal presente Modello Organizzativo.

4. Violazioni del Codice Etico

Le violazioni delle previsioni contenute nel presente Codice Etico costituiscono illecito disciplinare e, per quanto riguarda i collaboratori esterni, contrattuale, e come tali potranno essere sanzionate, a seconda della gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

In particolare, il lavoratore dipendente potrà incorrere nel richiamo scritto, nella multa, nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso, nel licenziamento senza preavviso.

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Codice Etico siano commesse da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la struttura di controllo competente, prevista dal presente Modello Organizzativo, dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione stesso e al Collegio Sindacale, qualora esistente, per le opportune decisioni. Comportamenti posti in essere dai collaboratori in contrasto con le previsioni del Codice Etico potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

PARTE SPECIALE "B" - ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

Si rinvia ai poteri e sistema delle deleghe attualmente in vigore presenti nel Regolamento Interno allegato

PARTE SPECIALE "C" - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Si rinvia alla struttura organizzativa attualmente in vigore.

PARTE SPECIALE "D" - IL SISTEMA DISCIPLINARE

D.1 PROVVEDIMENTI

D.1.1 DIPENDENTI

La violazione, l'infrazione, l'elusione, l'imperfetta o parziale applicazione, da parte dei dipendenti di La Grande Stufa S.p.A., delle singole regole di condotta di cui al presente Modello costituisce un illecito disciplinare sanzionabile come quanto segue.

I comportamenti dei dipendenti di La Grande Stufa S.p.A. che configurano illeciti disciplinari, nonché i relativi provvedimenti irrogabili, sono regolati dal seguente Sistema Disciplinare.

D.1.1.1 Lavoratori Subordinati

In questa categoria rientra il personale delle aree professionali, con esclusione dei dirigenti.

Restano fermi i diritti, le facoltà e gli obblighi nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL, dalle eventuali normative speciali e disposizioni applicabili, nonché dai regolamenti interni.

Le sanzioni, previste dal Sistema Disciplinare, che nel caso dei lavoratori subordinati saranno individuate nel rispetto dei criteri di proporzionalità connessi alla gravità dell'infrazione commessa, verranno inoltre commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del lavoratore subordinato, all'intenzionalità del comportamento e alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto gli effetti cui La Grande Stufa S.p.A. può ragionevolmente ritenersi esposta, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso dell'anno comporta automaticamente l'applicazione della sanzione immediatamente più grave.

E' affidato alla Società e al responsabile di funzione competente, sentito l'Organismo di Vigilanza ai fini dell'accertamento dell'infrazione, il compito di accertare l'infrazione, nonché di contestare ed irrogare le sopraelencate sanzioni. La contestazione dell'infrazione dovrà essere effettuata con tempestività ed immediatezza.

Per quanto riguarda le modalità di contestazione di simili infrazioni e di irrogazione delle sanzioni, si dovrà far riferimento ai criteri del CCNL di riferimento allegato al presente Modello e all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché alle eventuali normative speciali e disposizioni applicabili.

D.1.1.2 Dirigenti

Presupposto il carattere fiduciario che caratterizza il rapporto tra La Grande Stufa S.p.A. e i suoi dirigenti, la violazione, l'infrazione, l'elusione, l'imperfetta o la parziale applicazione, da parte degli stessi, delle singole regole di condotta di cui al presente Modello costituisce un illecito disciplinare sanzionabile come segue.

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei dirigenti di La Grande Stufa S.p.A. sono quelli previsti dalla normativa e dalle disposizioni applicabili, nonché dal CCNL di categoria applicabile.

Segnatamente, possono consistere in:

- ammonizione scritta;
- licenziamento.

Fermi restando i diritti, le facoltà e gli obblighi di La Grande Stufa S.p.A., nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dalle eventuali normative speciali, in quanto applicabili, nonché dalle regole interne applicabili, ai fini del presente Sistema Disciplinare, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei dirigenti della Società, in quanto ritenuti e riconosciuti come illeciti disciplinari, sono:

- a)** colposa violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure previste dal Modello;
- b)** dolosa violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure previste dal Modello stesso, dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, rilevando ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare sia l'ipotesi di tentativo, sia quella di consumazione del reato.

In particolare, è punito con sanzione che non potrà essere inferiore a:

- ammonizione scritta per il dirigente che commetta l'infrazione di cui al punto *sub a)*;
- licenziamento per il dirigente che commetta una delle infrazioni *sub b)*.

In ogni caso, le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'intenzionalità del comportamento e alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati, quanto gli effetti cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata. Qualora, con un solo atto, siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso dell'anno comporta automaticamente l'applicazione della sanzione immediatamente più grave.

E' affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di accertare l'infrazione, nonché di contestare ed irrogare le sanzioni. La contestazione dell'infrazione dovrà essere effettuata con tempestività ed immediatezza.

Nel caso di infrazioni commesse dall'Organismo di Vigilanza, è affidato al Consiglio di Amministrazione il compito di accertare l'infrazione stessa, nonché di contestare ed irrogare le sanzioni. La contestazione dell'infrazione dovrà essere effettuata con tempestività ed immediatezza.

D.1.2 AMMINISTRATORI

In caso di violazione del presente Modello da parte di Amministratori della Società, verranno informati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, se esistente, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative, quali ad esempio la convocazione dell'Assemblea dei Soci onde adottare i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

D.1.3 SINDACI

In caso di violazione del presente Modello da parte di Sindaci, verranno informati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad

assumere le opportune iniziative, quali ad esempio la convocazione dell'Assemblea dei Soci onde adottare i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

D.1.4 COLLABORATORI E TERZI

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori e Terzi in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, nonché delle relative norme generali vigenti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal citato Decreto.

D.2 NORMATIVA

D.2.1 ART. 7 DELLA LEGGE 300 DEL 20 MAGGIO 1970 - Sanzioni disciplinari

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle modalità di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dagli accordi e dai contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966 n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre, la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle normative ed ai regolamenti vigenti in materia.

D.2.2 DAL C.C.N.L. PER AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO

Si rimanda al CCNL citato.

PARTE SPECIALE "E"

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.).

Obiettivo della presente sezione è :

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree "sensibili" all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b)** indicare le regole di condotta che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente sezione, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati degli artt. 24 e 25 del Decreto.

a) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa in danno dello Stato.

c) Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo di finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

f) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. In particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto medesimo, nell'ipotesi in cui un dipendente concorresse nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richiedesse a terzi prestazioni non dovute sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società.

g) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: accettare denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore sussiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

h) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro pubblico ufficiale).

i) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'articolo 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

j) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

k) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p., ai soggetti specificati nell'articolo 322 bis c.p.

A completamento dell'esame dei reati nei rapporti con la P.A., si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui riguardano pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito degli Organismi Comunitari, di altri Stati membri dell'UE, di Stati Esteri o di Organizzazioni Pubbliche Internazionali.

Definizione di P.A. e dei soggetti incaricati di un Pubblico Servizio

Obiettivo di questo paragrafo è quello di indicare i criteri generali e un elenco esemplificativo dei soggetti nei cui confronti è possibile commettere il reato di corruzione di un funzionario pubblico o di un incaricato di pubblico servizio, oppure di malversazione, truffa e frode ai danni dello Stato.

Per quanto riguarda la corruzione, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., "*è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*";
- ai sensi dell'art. 358 del c.p., "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente che svolga un pubblico servizio, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini Sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli Amministratori da parte dello Stato o di altri Enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In sostanza, l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Anche per quanto riguarda i reati di malversazione, truffa e frode ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici, ai fini del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, la Società, in via prudenziale, ha deciso di adottare un'interpretazione ampia del concetto di P.A.

Di seguito, forniamo un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli Enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti territoriali e locali, altri Enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - o Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - o Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale ecc.);
 - o ISVAP, Banca d'Italia, Ufficio Italiano Cambi, CONSOB, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - o Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio, Amministrazioni, Aziende e Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni Universitarie;
 - o ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale Italiana, CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale

delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa Italiana, ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero, INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPDAI - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali, ISS - Istituto Superiore di Sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati Esteri;
- Imprese Pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
 - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A.

I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati e i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Aree sensibili e connesse procedure

Le attività ritenute sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- 1) negoziazione/sottoscrizione predisposizione di comunicazioni e dichiarazioni e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- 2) negoziazione/sottoscrizione predisposizione di comunicazioni e dichiarazioni e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) o mediante procedura di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 3) gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni perfezionati con soggetti pubblici (relativi alle suddette attività 1 e 2);
- 4) negoziazione/sottoscrizione, predisposizione di comunicazioni e dichiarazioni e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private, in qualità di stazione appaltante;
- 5) negoziazione/sottoscrizione/ comunicazioni e dichiarazioni e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante procedure aperte o ristrette, in qualità di stazione appaltante;
- 6) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- 7) contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- 8) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- 9) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- 10) gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- 11) gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- 12) gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- 13) richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/*ad hoc* necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- 14) gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- 15) predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- 16) adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;

17) attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di *software* di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;

18) gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;

19) altre attività "sensibili".

a) reati di cui agli artt. 316 bis c.p. e 316 ter c.p.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: richiesta di sovvenzioni, contributi e finanziamenti statali.

La Grande Stufa S.r.l è direttamente percettrice di sovvenzioni, contributi e finanziamenti statali. Per tali ragioni è possibile affermare che sussistono immediati e tangibili elementi di rischio. Si sottolinea che, ad oggi, i poteri di firma approvati identificano specifici soggetti autorizzati a impegnarsi in nome e per conto di La Grande Stufa S.p.A.

b) reati di cui agli artt. 316 bis c.p. e 640 II comma n. 1 c.p.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: Area amministrativa e, in particolare, l'amministrazione del personale.

Sarebbe ipotizzabile, nella suddetta area, il reato di malversazione a danno dello Stato o di Enti Pubblici ex art. 316 bis c.p. ovvero quello previsto all'art. 640 II comma n. 1 c.p.

Potrebbe, infatti, verificarsi il caso di:

- distrazione di sovvenzioni pubbliche eventualmente ottenute da La Grande Stufa S.r.l per il finanziamento delle attività contenute nell'oggetto sociale;
- false dichiarazioni per ottenere sgravi contributivi per l'assunzione di nuovo personale o altre agevolazioni connesse all'assunzione obbligatoria dei disabili ai sensi della L. 68/1999;
- alterazioni commesse nello svolgimento del servizio di erogazione del trattamento previdenziale per conto dell'INPS al fine di conseguire un illecito arricchimento attraverso la dolosa erronea ripartizione tra La Grande Stufa S.r.l e l'INPS delle quote pensionistiche di spettanza del personale.

La Società emanerà specifiche disposizioni procedurali per prevenire la commissione dei predetti comportamenti, nell'ambito delle procedure amministrative connesse alla gestione del personale.

c) reati di cui all'art. 640 ter c.p.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: appalti o comunque il conferimento di incarichi anche solo consulenziali.

L'area di rischio può essere individuata nell'ipotesi in cui l'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero la manipolazione dei dati in esso contenuti fossero finalizzati ad attribuire ad La Grande Stufa S.p.A. qualità o aspettative superiori rispetto a quelle legittimamente attribuite, per esempio nell'ambito di una competizione volta alla scelta dell'impresa appaltatrice più affidabile e conveniente.

d) reati di cui all'art. 317 c.p.

Livello di rischio: **eventuale**

Aree/attività sensibili: rapporti con la P.A., in particolare con le autorità ispettive.

e) reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: rapporti con la P.A., in particolare con le autorità ispettive.

La Grande Stufa S.p.A. ha rapporti con la P.A. I reati in questione potrebbero essere perpetrati al duplice fine di:

- a) ridurre illecitamente il rischio reputazionale incombente, in caso di accertamenti ispettivi;
- b) ridurre illecitamente il rischio da contenzioso tributario in caso di ispezioni della Guardia di Finanza o di funzionari ministeriali.

L'area di rischio per i casi di specie è sostanzialmente individuabile in capo a Funzionari, Direttori, Amministratori, Procuratori ecc. La Società, per minimizzare il rischio connesso alle suddette fattispecie delittuose, emanerà specifiche disposizioni procedurali che prevedano (i) la nomina, nell'ipotesi di ispezioni e/o accertamenti esterni, di un soggetto responsabile che abbia il compito di fungere da interfaccia fra gli uffici della Società e gli incaricati all'ispezione dall'Autorità di Vigilanza, (ii) la tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza dell'inizio di ogni attività ispettiva, nonché (iii) la nomina del soggetto responsabile e la conservazione dei verbali redatti in occasione del procedimento ispettivo.

f) reati di cui all'art. 319 ter c.p.

Livello di rischio: **eventuale**

Aree/attività sensibili: esponenti aziendali che rappresentato la Società in un procedimento giudiziario.

Principi Generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività sensibili e connesse procedure

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato da La Grande Stufa S.r.l), è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo, bene o altra utilità di vario genere a funzionari pubblici o incaricati di Pubblico Servizio, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tale da poterne influenzare l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere compensi in favore dei terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Organismi Pubblici Nazionali o Comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare dichiarazioni non veritiere o errate o incomplete alla P.A. come sopra definita al fine di ottenere direttamente o per tramite di procedura negoziata o in genere di gara di appalto, l'affidamento di servizi e/o prestazioni relative alle attività rese dalla Società nell'ambito del proprio oggetto sociale con particolare riguardo ai servizi di riscaldamento resi con la centrale di co-generazione a biomasse sito in Villa Guardia (CO) Via Firenze 25;
- destinare somme ricevute da Organismi Pubblici Nazionali o Comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

2. REATI CD. NUMMARI E SUGLI STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari coinvolti in reati nummari.

Obiettivo della presente sezione è:

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree "sensibili" all'interno delle quali tale reati sono astrattamente configurabili;
- b)** indicare le regole di condotta che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati Nummari (Art. 25 bis del Decreto)

Per quanto concerne la presente Sezione, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 bis del Decreto.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

L'art. 453 c.p. sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

- a)** contraffazione, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
- b)** alterazione, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore;
- c)** introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione. La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata; la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta. In tutte le ipotesi considerate da ultimo è necessario che il soggetto agente operi con la coscienza e volontà di trattare con un falsario o con un intermediario, ma non in esecuzione di un piano combinato con l'autore materiale delle falsità (in quanto in tal caso risponderebbe, a titolo di concorso, nei reati di alterazione e contraffazione posti in essere dal falsario), bensì in forza di un accordo momentaneo;
- d)** acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione. L'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La fattispecie descritta nell'art. 454 c.p. prevede due ipotesi di reato: il caso di colui che, rispetto alle monete indicate *sub* art. 453, le alteri facendone scemare il valore con qualsiasi mezzo (ad esempio, sostituendo il materiale utilizzato con uno di qualità inferiore) e quello di colui che, rispetto alle monete così alterate, commette uno dei fatti indicati alle lettere *sub* c) e *sub* d) dell'art. 453 c.p.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. (art. 455 c.p.)

La previsione contenuta nell'art. 455 c.p. si riferisce ad un'ipotesi pressoché analoga a quella descritta alle lettere *sub* c) e *sub* d) dell'art. 453 c.p. con la sola, significativa differenza costituita dalla mancanza del requisito del concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione richiesto nella fattispecie precedentemente esaminata.

Di particolare rilievo, ai fini del presente esame, è l'analisi dell'elemento soggettivo del reato, consistente nel dolo generico. Parte della giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che, per l'integrazione della fattispecie in esame, non occorra un'assoluta conoscenza della falsità delle monete nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il semplice dubbio in ordine alla loro natura (**Cass. pen. 24.4.1990** - Morabito in *Giust. pen.* 1991, II, 474). L'insussistenza di elementi che inducano a ritenere l'esistenza di tale forma di dolo eventuale, consistente per l'appunto nel dubbio in ordine alla genuinità dei valori trattati, condurrà all'applicazione della meno grave ipotesi prevista dall'art. 457 c.p.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'art. 457 c.p. prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate di spendita di monete false, in considerazione del particolare requisito soggettivo che sorregge il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, dunque, il soggetto attivo acquista certezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) e uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Le norme in esame, nell'ambito delle disposizioni volte alla tutela della fede pubblica, mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con i valori di bollo. In particolar modo, l'art. 459 c.p. incrimina i comportamenti di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ossia, come specificato al secondo comma, carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati Esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri Enti Pubblici o privati per concessione dello Stato). In ordine alla condotta, si rinvia pertanto a quanto già osservato in sede di commento agli artt. 453 e 455 c.p.

L'art. 464 c.p., invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della loro falsità. Consapevolezza che, invece, nel secondo comma dell'art. 464 c.p., è richiesta solo in relazione all'uso, posto che, ai fini dell'integrazione del reato di cui al comma 2, è necessario che i valori falsi siano stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Nelle due ipotesi di reato considerate, si attua una tutela indiretta della pubblica fede, mediante la configurazione di reati autonomi volti a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Il primo comma della norma punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chi faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il secondo comma, invece, sanziona chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, oppure, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Occorre tuttavia considerare che la punibilità delle condotte sopra descritte è subordinata alla circostanza che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Viene punito chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dal precedente art. 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Parimenti, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, viene punito chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al capoverso precedente.

Anche in tal caso, deve rammentarsi che la punibilità delle condotte sopra descritte è subordinata alla circostanza che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Aree sensibili e connesse procedure

L'analisi dei reati appena svolta ha già di per sé evidenziato l'**improbabilità** che vengano commessi taluni dei reati della specie. L'analisi, calata nel contesto operativo della Società, permette di affermare con ragionevolezza che non sussistono particolari rischi da prevenire. La Grande Stufa S.r.l., infatti, nello svolgimento e nell'ambito della sua attività caratteristica e principale, non è solita utilizzare denaro contante quale mezzo di pagamento o di transazione, così come difficilmente potrà verificarsi la necessità di rapportare la propria attività a marchi o segni distintivi altrui, ivi compresi i disegni e i modelli industriali, tenuto anche conto che la Società è solita operare su progetti estremamente specifici.

I mezzi di pagamento accettati dalla Società, sono limitati a: assegno bancario o circolare, bonifico bancario e autorizzazione permanente di addebito per i versamenti successivi.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Alla luce dell'analisi delle fattispecie delittuose, opportunamente inquadrato nel contesto specifico di La Grande Stufa S.r.l, non si è ravveduta la necessità di fissare principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali a rischio.

Si ribadisce comunque il divieto di:

a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *bis* del Decreto;

b) porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire *ex se* fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto *a)*, possano comunque potenzialmente diventarlo.

3. REATI SOCIETARI

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari coinvolti in reati societari.

Obiettivo della presente Sezione è:

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree "sensibili" all'interno delle quali tali illeciti sono astrattamente configurabili;
- b)** indicare le regole di condotta che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati societari (Art. 25 ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Sezione, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 ter del Decreto, con le successive modificazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*".

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Soggetti attivi del reato, in entrambe le ipotesi, sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori. Con la Legge n. 262/2005, è stata aggiunta la figura dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, la cui definizione non è inserita, peraltro, nel codice civile, ma nel TUF all'articolo 154 bis, nella parte relativa alla disciplina delle Società quotate: ciò porta a ritenere che, in mancanza di un espresso rinvio, l'obbligatorietà di tale figura sia imposta solo alle Società quotate. Oggetto materiale del reato è il falso in comunicazioni previste dalla Legge e, a tale riguardo, va detto che comunicazioni rilevanti sono soltanto quelle dirette ai Soci o al Pubblico.

La punibilità del reato è circoscritta all'ipotesi secondo cui una valutazione è falsa quando valica i limiti della ragionevolezza e, pertanto, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, e sempre che esse non determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

I reati in commento si configurano anche qualora le informazioni abbiano ad oggetto beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi: si pensi alle gestioni di portafogli per conto terzi.

Ai fini della sussistenza dei reati in analisi, va altresì segnalato che le falsità o le omissioni devono essere idonee a indurre in errore i destinatari circa la situazione della Società e che la condotta criminosa deve essere sorretta da dolo specifico consistente nell'intento del soggetto agente di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Per quanto concerne in particolare l'art. 2621 c.c., occorre rammentare che viene ingannata la fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari (soci/creditori) nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni dell'impresa organizzata in forma societaria, senza però che gli stessi subiscano un danno.

Per ciò che riguarda l'art. 2622 c.c., esso prevede due fattispecie delittuose, l'una riguardante gli illeciti commessi nell'ambito di Società quotate, l'altra relativa ad illeciti perpetrati in altre Società.

Entrambe le ipotesi vengono punite se causano un danno patrimoniale per i Soci o per i creditori o alla Società. Tale ulteriore ipotesi non verrà peraltro in tale sede considerata sulla base della circostanza che un danno alla Società è in evidente contrasto con un interesse o un vantaggio della stessa, aspetto quest'ultimo che costituisce un presupposto indefettibile per attribuire la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 all'Ente.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La norma in esame, che sostituisce parzialmente il previgente art. 174, comma 1, del TUF "*false comunicazioni alla Consob*", espressamente abrogato dall'art. 8 del decreto, è stata introdotta nel dichiarato intento di porre fine ai contrasti interpretativi legati alla riconducibilità sotto il concetto di 'comunicazione sociale' del prospetto informativo. Nel prevedere dunque una fattispecie certamente speciale rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c., il legislatore ha implicitamente riconosciuto, aderendo ad un'impostazione giurisprudenziale già manifestatasi in passato, la riconducibilità dei prospetti in esame alla categoria delle comunicazioni sociali.

Quanto al bene giuridico tutelato dalla norma, nella relazione si nota che essa è finalizzata a fornire un'adeguata e certa tutela dell'affidamento del pubblico degli investitori sull'idoneità delle informazioni contenute in questo particolare veicolo informativo, per consentire l'effettuazione di scelte consapevoli di investimento. In realtà, tale interesse appare tutelato più nel comma 1 dell'art. 2623 c.c., che prevede oggi un reato contravvenzionale di pericolo concreto, che nel comma 2 dello stesso articolo, il quale prevede invece un delitto di evento incentrato sul danno patrimoniale procurato ai destinatari del prospetto.

L'oggetto materiale del reato consiste nella falsità nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento (art. 94 del TUF) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 del TUF), nonché nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio (art. 102 TUF), di documenti, dunque, particolarmente significativi ai fini dell'orientamento nelle scelte di investimento del pubblico.

La natura tipica dei documenti in esame giova, altresì, a delimitare il novero dei soggetti attivi del reato, ancorché il medesimo si presenti quale reato comune, individuandoli in quelli cui compete la redazione e la trasmissione del prospetto (quali, ad esempio, gli Amministratori della Società che intende effettuare una sollecitazione all'investimento).

Venendo all'esame dell'elemento oggettivo del reato, si osserva che esso può oggi risultare integrato in entrambe le ipotesi, delittuosa e contravvenzionale, sia da una condotta commissiva (esposizione di false informazioni) sia, diversamente dal passato, da una condotta omissiva (occultamento di dati o notizie, la cui natura non è peraltro in alcun modo specificata dalla Legge), richiedendosi per entrambe l'idoneità a indurre in errore i destinatari del prospetto.

La differenza tra le due fattispecie, in virtù della quale si giustifica la diversa natura dei reati e il conseguente diverso trattamento sanzionatorio, risiede nell'assenza nella prima ipotesi (art. 2623, comma 1, c.c.) di un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, richiesto invece al fine dell'integrazione del reato di cui all'art. 2623, comma 2, c.c.

La mancanza di un'espressa indicazione al riguardo induce poi a chiedersi se le valutazioni possano considerarsi "informazioni" la cui falsificazione configuri la fattispecie in esame: la peculiarità del termine usato ("informazioni" piuttosto che

“fatti materiali”, così come previsto dagli artt. 2621 e 2622 c.c.) e la natura stessa dei prospetti che costituiscono oggetto materiale del reato (destinati a consentire al pubblico di orientare le proprie scelte di investimento) inducono a ritenere che anche le false valutazioni possano costituire oggetto dell’art. 2623 c.c.

Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo, è richiesto, anche per l’ipotesi contravvenzionale, non soltanto il dolo generico (che per quanto riguarda la condotta commissiva comprende in particolare la consapevolezza della falsità), ma anche un dolo intenzionale (intenzione di ingannare i destinatari del prospetto) e specifico, consistente nella finalità di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Anche in tale ipotesi deve dunque escludersi la sussistenza del reato in presenza di un mero dolo eventuale.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Trattandosi di un reato proprio dei responsabili della revisione, la fattispecie in esame si presenta di limitato interesse per il settore della Società. In estrema sintesi, si osserva che la norma, sostituendo l’abrogato art. 175 TUF, punisce la condotta dei revisori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso occultando informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori.

La condotta punita nella fattispecie consiste nell’impedire o nell’ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali o alle Società di Revisione attraverso l’occultamento di documenti o con altri idonei artifici determinando un danno ai Soci. Quest’ultimo elemento risulta fondamentale per separare concettualmente l’illecito amministrativo di cui al primo comma, dal reato di cui al secondo comma, il solo, se commesso nell’interesse della Società, in grado di fondare la responsabilità dell’ente.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Soggetti attivi sono anche in questa ipotesi gli Amministratori.

La condotta in esame consiste nella restituzione dei conferimenti, anche simulata, ai Soci o nell’esonero degli stessi dall’obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti.

In entrambi i casi, per la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell’ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Soggetti attivi del reato in questione sono gli Amministratori.

La condotta consiste nella ripartizione di utili e/o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva o nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per Legge. Va puntualizzato che, ai fini della sussistenza del reato, deve trattarsi di utili non effettivamente conseguiti o non distribuibili in quanto destinati per Legge a riserva.

Infine, occorre considerare che viene punita anche la mera colpa dell'amministratore che si può, per esempio, manifestare quando il medesimo -per negligenza e scarsa attenzione- ripartisca utili che in realtà sono destinati per Legge a riserva.

Illecite operazioni sulle azioni o quote Sociali o della Società controllante (art. 2628. c.c.)

Soggetti attivi sono gli Amministratori.

La condotta punita è quella dell'acquisto o della sottoscrizione da parte dell'Amministratore di azioni o quote della propria Società o di quella controllante fuori dai casi consentiti dalla Legge.

Alla luce di quanto detto, il delitto risulta punibile a titolo di dolo generico, dato appunto dalla volontà di acquisto/sottoscrizione delle azioni/quote Sociali, accompagnata dalla consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà di procurare un evento lesivo per il capitale Sociale.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Soggetti attivi della fattispecie sono anche qui gli Amministratori.

La condotta mira a punire la violazione da parte degli Amministratori della normativa in tema di riduzione del capitale, di fusione e di scissione dalla quale sia derivato un danno per i creditori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

Questo articolo è stato inserito in seguito alle modificazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*".

Soggetti attivi del reato sono tutti coloro che svolgono funzioni di amministratore presso:

- società quotate;
- società con azionariato diffuso;
- banche, SIM, SGR, SICAV, intermediari di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, assicurazioni, società autorizzate a gestire forme pensionistiche complementari.

Per commettere il reato in analisi, è necessario violare gli obblighi imposti dall'articolo 2391, primo comma, c.c., riguardanti la comunicazione di "ogni" interesse, per conto proprio o di terzi, che si abbia in una determinata operazione della Società. Tale comunicazione deve essere alquanto circostanziata (deve infatti precisare natura, termini, origine e portata dell'interesse) e va effettuata nei confronti degli altri Amministratori e dei Sindaci.

In ipotesi di Amministratore Unico, vi è l'ulteriore obbligo di astensione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Soggetti attivi della fattispecie in esame sono gli Amministratori e i Soci conferenti che formano e/o aumentano fittiziamente il capitale della Società con una serie di condotte alternative.

La condotta consiste qui:

- nell'attribuzione di azioni/quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- nella sottoscrizione reciproca di azioni/quote;
- nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

L'oggetto materiale della condotta è dato dai beni, dai crediti e dal patrimonio della Società nell'ipotesi di trasformazione.

Per punire il delitto, è qui richiesta la coscienza e volontà di formare e/o aumentare fittiziamente il capitale sociale attraverso una determinata serie di condotte (dolo generico).

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Soggetti attivi del reato sono i Liquidatori di Società, o coloro che, anche in assenza di investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione (ad es. i Soci che operano come tali nell'attesa della nomina dei Liquidatori).

Perché abbia luogo il reato in esame, deve esserci stata apertura della fase di liquidazione.

La condotta sanziona la distribuzione ai Soci di alcuni beni sociali prima che siano state soddisfatte le pretese risarcitorie o prima che vi sia stato l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare ciò, quando altresì il tutto abbia provocato un danno ai creditori dell'ente.

In virtù di quanto detto il reato non sussisterà laddove la consistenza dell'attivo sia tale da evitare un danno ai creditori.

Per punire il reato è sufficiente il dolo generico, e cioè la semplice volontà di operare la distribuzione ai Soci, con la consapevolezza dell'ammontare dei crediti, non essendo peraltro, richiesta anche la volontà di ledere le ragioni dei creditori.

Corruzione tra Privati (art. 2635)

La fattispecie di corruzione tra privati viene, inoltre, inserita nel d.lg. n. 231/2001, all'art 25-ter, che prevede la responsabilità della società per i c.d. reati societari, previsti e puniti dagli artt 2624 e seguenti del codice civile.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635", il quale contempla il "lato attivo" della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di "chiunque" a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2).

In altri termini: può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2.

Infine la disposizione in esame è stata modificata con l'articolo 6 comma 1 D.lgs 15 marzo 2017 n. 38 che ha modificato la lettera s-bis dell'articolo 25 ter introdotta dall'articolo 77 1 comma 77 lett. b) della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Istigazione alla corruzione tra privati (Articolo 2635 Bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per

omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Soggetto attivo del reato è "chiunque". La condotta incriminata ha lo scopo di punire gli atti simulati o fraudolenti che di fatto hanno determinato la maggioranza assembleare, rimanendo pertanto esclusi da ciò quegli atti che hanno dato luogo ad un'influenza non significativa.

Va inoltre precisato che, perché il reato sussista, è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire per sé o per altri (nel caso specifico, per l'ente) un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Soggetto attivo dell'ipotesi qui considerata è "chiunque".

La condotta consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato; va puntualizzato che, nella fattispecie in esame, assumono rilievo penale solo le notizie e i comportamenti idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli o ad incidere significativamente sulla fiducia riposta dal pubblico nella stabilità di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori di Società, Enti ed altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, nonché tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La condotta punita al comma 1 riguarda due distinte ipotesi:

- false comunicazioni alle Autorità di Vigilanza sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società, previste in base alla Legge; - occultamento alle Autorità di Vigilanza con mezzi fraudolenti delle comunicazioni dovute (quindi derivanti non solo da fonti di Legge, ma anche ad esempio da regolamenti).

In entrambe le suddette ipotesi, per la sussistenza del reato, è richiesto il dolo specifico volto ad ostacolare l'attività di vigilanza unitamente alla consapevolezza della falsità delle comunicazioni trasmesse o delle omissioni realizzate .

La disposizione di cui al comma 2 punisce la condotta, attiva o omissiva, che in qualsiasi forma ostacola le funzioni di vigilanza.

Aree sensibili e connesse procedure

a) reati di cui agli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree e/o Attività sensibili: la redazione del bilancio e delle relazioni *infra* annuali, la stima delle poste contabili, nonché le attività concernenti le comunicazioni sociali intese nella loro accezione più ampia.

I rischi possono concretamente palesarsi presso La Grande Stufa S.p.A. ed insistono sul complessivo processo aziendale di formazione del bilancio d'esercizio. Le aree sensibili per le fattispecie in questione insistono principalmente nell'area

amministrativa e nel processo, ben più ristretto, di gestione dei rapporti con la Società di Revisione incaricata.

Si descrivono i principali presidi procedurali introdotti al fine di garantire la tenuta del sistema dei controlli interni della Società:

- istituzione di una procedura che regola le attività poste in essere dalle unità aziendali ai fini della predisposizione del bilancio aziendale;
- tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, della bozza del progetto di bilancio, prima della riunione del Consiglio per l'approvazione del medesimo;
- comunicazione sistematica all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico eventualmente conferito, o che s'intende conferire, alla Società di Revisione - qualora esistente - o a Società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

b) reato di cui all'art. 2623 c.c.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/Attività sensibili: la predisposizione del prospetto informativo dei fondi di investimento o di obbligazioni.

Situazione a rischio per il coinvolgimento della responsabilità dell'ente è quella relativa all'esposizione, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento, di false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie. Tale ipotesi di reato potrebbe ed esempio configurarsi in capo al Consiglio di Amministrazione che omette consapevolmente di rappresentare nel documento informativo richiesto *ex lege*, destinato alla pubblicazione a seguito di una sollecitazione all'investimento deliberata dagli Organi Sociali, elementi idonei a formare un giudizio veritiero sugli strumenti finanziari (es. elevato grado di rischio dell'investimento).

I rischi sono fronteggiati dalla regolamentazione interna che disciplina la formazione e la pubblicazione del prospetto, che assume, quale parametro di riferimento, la normativa, specie regolamentare, vigente in tale materia. La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi, in termini generali, deve essere effettuata sulla base della specifica procedura che verrà adottata che deve prevedere un controllo effettivo sulla bozza definitiva del prospetto .

c) reato di cui all'art. 2624 c.c.

E' possibile affermare che non sussistono rischi per La Grande Stufa S.p.A., trattandosi di un reato proprio dei responsabili della revisione.

d) reato di cui all'art. 2625 c.c.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: tutte le attività della Società.

Posto che, in linea teorica, il controllo da parte degli organi societari e dei soci, nonché delle Società di Revisione può avvenire su ogni aspetto della vita dell'ente, per quanto in particolare sulle attività amministrative, in tutti i settori nevralgici della Società possono sussistere rischi.

Si descrivono i principali presidi procedurali introdotti al fine di garantire una perfetta tenuta del sistema dei controlli interni della Società.

- presenza, nel Codice Etico, di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di Amministratori e Dipendenti coinvolti nei rapporti con i Soci, i

Sindaci e la Società di Revisione qualora esistenti, nonché previsione di un correlativo sistema sanzionatorio interno aziendale;

e) reati di cui agli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2636 c.c.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/Attività sensibili: attività dell'Organo Amministrativo.

Fatta eccezione per l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei Liquidatori, le suddette fattispecie risultano tutte potenzialmente a rischio per La Grande Stufa S.p.A. in considerazione dell'indebitamento della società nei confronti dei soci per aumenti di capitale e/o finanziamenti infruttiferi o meno. La società dovrà avere cura nell'eventuale restituzione dei conferimenti e/o dei finanziamenti all'effettivo indebitamento della società al fine di non eludere la norma a danno della Società e dei massa dei creditori della stessa.

f) reato di cui all'art. 2629 bis c.c.

Livello di rischio: **effettivo**

I rischi sono circoscritti all'operatività dell'Organo Amministrativo e, forse più precisamente, all'integrità dei componenti l'Organo Amministrativo. Si sottolinea che il presupposto per il radicarsi della responsabilità in capo alla Società, relativo all'agire nell'interesse o a vantaggio di essa, non confligge di per sé con interessi propri dell'amministratore.

In tal senso, fondamentale è l'opera di responsabilizzazione dei componenti l'Organo Amministrativo.

g) reato previsto all'art. 2637 c.c.

Livello di rischio: **eventuale**

Aree/attività a rischio: gestione collettiva e individuale.

E' possibile affermare che sussistano rischi, pur non essendo l'attività di La Grande Stufa S.p.A. incentrata sulle gestioni, sia individuali, sia collettive, e pur essendo l'operatività in titoli un'ipotesi del tutto remota.

h) reato di cui all'art. 2638 c.c.

Livello di rischio: **eventuale**

Aree/attività sensibili: *Compliance* & Legale e tutte le attività connesse all'esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle Autorità Pubbliche a ciò deputate.

I doveri di collaborazione, di segnalazioni e di invio di comunicazioni obbligatorie alle autorità sono diverse e piuttosto articolate. Si ribadisce, anche per tale ipotesi delittuosa, quanto espresso a commento del reato di cui all'art. 2625 c.c. (Impedito controllo) e cioè che, posto che il controllo da parte delle Autorità di Vigilanza può avvenire su ogni settore nevralgico della Società, i rischi non si collocano in un settore preciso o in relazione alla prestazione di un particolare servizio, ma di tutti quelli prestati. Le attività soggette a vigilanza sono svolte in base alle procedure esistenti contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti;
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza.

Ciò non di meno, si descrivono di seguito i presidi sottesi alle predette procedure finalizzati a garantire una perfetta tenuta del sistema dei controlli interni della Società:

- nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto di:

- disposizioni di Legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi Societari);
- obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;
- dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- la Società emanerà specifiche disposizioni procedurali che prevedano l'individuazione, per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, di un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile avrà inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti. Dovrà essere altresì assicurata un'adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità;
- il responsabile incaricato di cui al precedente punto provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali eventualmente competenti.

i) reato di cui all'art. 2635 c.c.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree di rischio:

- la predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società;
- la negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa;
- gestione delle attività di trading su commodities, finanziario o fisico: selezione delle controparti e dei prodotti, gestione dei deals, stipula dei contratti;
- gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari,

mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.);

- selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;
- gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi.
- Gestione della scontistica ai clienti;
- Definizione del prezzo di offerta;

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:

- l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
- le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Nella gestione di contratti attivi devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano:

- in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;
- ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
- i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

Istituzione di una procedura volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che preveda:

- la segnalazione tempestiva ai superiori e all'Organismo di Vigilanza aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende;
- nell'ambito della procedura che precede (o mediante autonomo protocollo) prevedere regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità;
- per la vendita del prodotto finito a terzi (energia o calore) prevedere un prezzo massimo di offerta in modo da poter individuare qualsiasi anomalia.

Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.

Previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento.

Istituzione di una procedura che garantisca il rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale e giustificabilità nel:

- regolare la gestione della proprietà industriale ed intellettuale e di un protocollo volto a regolare la acquisizione alla società di invenzioni o soluzioni innovative individuate o sviluppate da soggetti terzi;
- disciplinare il rapporto con soggetti appartenenti a società concorrenti, clienti o target.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i destinatari e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- la procedura aziendale di redazione del bilancio;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

Il Codice Etico statuisce che "Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali della Società ed ogni altra comunicazione rispondono ai requisiti di completezza ed accuratezza e sono fornite ai soggetti interessati partendo da quanto previsto dalla normativa in materia" e che "L'integrità della tenuta della contabilità da parte della Società deve essere sempre preservata. Nelle scritture contabili non può essere annotata nessuna registrazione che intenzionalmente nasconda o mascheri la vera natura di un'operazione. In qualsiasi caso si venga a conoscenza della falsificazione di scritture contabili, si è obbligati a riportare tale informazione all'Organismo interno di Vigilanza e, alternativamente, al diretto superiore o referente aziendale".

E' inoltre previsto che "agli Amministratori, è vietato fare dichiarazioni false o ingannevoli alla Società di Revisione, ai Revisori interni o ai Sindaci della Società qualora esistenti; nessun Dipendente nasconderà od ometterà di fornire informazioni che siano necessarie per completare con precisione la trasmissione dei dati a questi soggetti".

Il Codice, infine, esplicita che "La Società s'ispira al rispetto dei principi di comportamento volti a garantire l'integrità del suo capitale Sociale, la tutela dei suoi creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la stessa. A questo scopo gli

Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti, i Collaboratori e i Terzi che prestano la loro opera a favore della Società sono tenuti al rispetto della normativa in materia e si adoperano con la dovuta diligenza al fine di garantire la salvaguardia dei predetti elementi o soggetti".

Ciò premesso, nell'espletamento delle attività sensibili, occorrerà attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano eventualmente diventarlo;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di Legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine al presente punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare i principi e le prescrizioni operative contenute nella procedura aziendale di redazione del bilancio;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di Legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti. In ordine al presente punto, è fatto divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività;

- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine al presente punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per Legge essere distribuite;

- acquistare o sottoscrivere azioni o quote della Società fuori dai casi previsti dalla Legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire, in fase di liquidazione, i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà Assembleare. In ordine al presente punto, è fatto divieto di:
 - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione Sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette.
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine al presente punto, è fatto divieto di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla Legge e dall'ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi ingiustificati nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Si da atto che il primo comma dell'articolo 2635 c.c. è stato modificato l'articolo 6 comma 1 D.lgs 15 marzo 2017 n. 38 che ha modificato la lettera s-bis dell'articolo 25 ter introdotta dall'articolo 77 1 comma 77 lett. b) della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Il nuovo articolo 2635 c.c.

a) il primo comma è sostituito dal seguente: *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per*

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;*
c) al sesto comma le parole: «*utilità date o promesse»* sono sostituite dalle seguenti: «*utilità date, promesse o offerte».*

Inoltre il legislatore ha introdotto l'**art. 2635-bis del codice civile**, che punirà l'**istigazione alla corruzione tra privati**.

Il testo della nuova disposizione è il seguente:«*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

Si procede a querela della persona offesa.».

Viene infine introdotto, l'**art. 2635-ter** del codice civile che andrà a disciplinare le pene accessorie, stabilendo che «*La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».*

Come detto infine *supra* il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 (contenente l'elenco dei reati societari) con il seguente testo: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

4. DELITTI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari coinvolti in delitti aventi finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico.

Obiettivo della presente Sezione è:

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b)** indicare le regole di condotta che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico (Art. 25 quater del Decreto)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 *quater*, la cui commissione possa comportare un beneficio da parte della Società:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- finanziamento del terrorismo (Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 quale ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 – art. 2).

Nel settore della Società, la commissione di questa tipologia di reati riguarda la gestione del denaro di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, ovvero la realizzazione di opere e/o progetti riconducibili alle stesse.

Aree sensibili e connesse procedure

Ai fini della presente Sezione, tenuto conto delle attività concretamente svolte da La Grande Stufa S.p.A. per il perseguimento del proprio oggetto sociale, il rischio è qualificato come effettivo e l'area sensibile è stata identificata, in particolare, nell'Organo Amministrativo. Il rischio connesso si configura, in particolare, nella mancata segnalazione dei nominativi antiterrorismo. La Grande Stufa S.p.A. si dota di procedure interne atte ad evitare che uno dei soggetti di cui all'art. 5 del decreto possa commettere i reati previsti all'art. 25 *quater*.

Le stesse dovranno essere integrate -con i dovuti adattamenti in relazione alle finalità del D. Lgs. n. 231/2001- con le procedure adottate in adempimento della Legge 5 luglio 1991, n. 197, in materia di antiriciclaggio, ed in particolare con quelle poste in essere in base alle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" della Banca d'Italia e successive modifiche.

Una qualsiasi attività preventiva di tali reati con scopo di terrorismo ed everzione non può che passare attraverso una conoscenza approfondita della clientela, ma soprattutto delle modalità e motivazione di determinate operazioni. Tali precetti, già alla base dei presidi finalizzati al rispetto della normativa antiriciclaggio, sono stati ribaditi con riferimento alla prevenzione dei rischi connessi all'attività di finanziamento, ma anche a quella relativa alla disposizione di risorse finanziarie finalizzate al perseguimento dei fini criminosi.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Obiettivo della presente Sezione è che i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto dal Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25 *quater* del Decreto.

Si sottolinea l'importanza della "tracciabilità" delle attività sensibili e cioè che ogni operazione debba essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

La presente Sezione prevede inoltre l'espresso obbligo a carico dei destinatari di rispettare quanto di seguito precisato:

- consultare l'archivio informatico dei nominativi di persone, Società ed organizzazioni sottoposti a specifiche misure restrittive nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale e alla violazione dei diritti umani. L'aggiornamento viene costantemente effettuato, sulla base delle nuove liste emanate a livello nazionale e comunitario, in tutte le fasi di gestione del rapporto;
- le disposizioni impartite nelle procedure specificano i comportamenti da osservare qualora vengano riscontrati nominativi nella lista consultata;
- le disposizioni distinguono tra nominativi che prevedono il blocco dell'operatività in corso con segnalazione al responsabile delle operazioni sospette del nominativo riscontrato oppure la semplice segnalazione senza blocco;
- il responsabile delle operazioni sospette, effettuati gli opportuni approfondimenti, procederà alla segnalazione, secondo le modalità previste dall'Ente richiedente, direttamente al Ministero per le Comunicazioni dei nominativi bloccanti o attraverso l'ufficio Antiriciclaggio per le segnalazioni all'UIC;
- le segnalazioni ricevute, gli approfondimenti fatti e le motivazioni che hanno portato alla decisione di effettuare la segnalazione alle Autorità devono essere conservati agli atti per gli eventuali controlli dell'Organismo di Vigilanza;
- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, sono adeguatamente informate degli obblighi, delle responsabilità personali ed aziendali che possono derivare dal mancato adempimento delle regole e dei presidi posti a prevenzione dei reati in esame;
- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, ove rilevino, in buona fede, anomalie in operazioni da altri poste in essere, sono tenute ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

5. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari coinvolti in delitti contro la personalità individuale.

Obiettivo della presente Sezione è:

a) identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;

b) indicare le regole di condotta che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati contro la personalità individuale e contro la vita ed incolumità individuale (Artt. 25 *quater*.1 e 25 *quinquies* del Decreto)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 25 *quater* e 25 *quinquies*, la cui commissione possa comportare un beneficio da parte della Società:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis) introdotto con legge 199/2016 articolo 6;
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale (artt. 600 *quater* e 600 *quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

Dovendosi escludere, salvo casi di patologia, che l'intera Società possa asservirsi al perseguimento di finalità illecite, connesse ai reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale, si ritiene che i profili di rischio rilevanti con riferimento ai suddetti reati possono ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente aziendale agisca in concorso con soggetti terzi. Al riguardo, si ricorda che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla Società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. E' evidente che la forma di concorso che presenta per gli esponenti aziendali maggiori profili di rischio è quella connessa alla gestione delle risorse finanziarie. Affinché possa configurarsi un concorso dell'esponente aziendale nel reato, è necessario che tale condotta si risolva, quanto meno, in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue. Il livello di rischio, come detto, si ritiene **improbabile**.

Aree sensibili e rischi connessi

Ai fini della presente Sezione, tenuto conto delle attività concretamente svolte da La Grande Stufa S.p.A. per il perseguimento del proprio oggetto sociale, il rischio è qualificato come effettivo e l'area sensibile è stata identificata, in particolare,

nell'Organo Amministrativo, con riferimento al rischio di mancata adeguata conoscenza della clientela. Qualsiasi attività preventiva dei delitti contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale non può che passare, infatti, attraverso una conoscenza approfondita della clientela, ma soprattutto delle modalità e motivazione di determinate operazioni. Tali precetti, sono comunque alla base dei presidi finalizzati al rispetto della normativa antiriciclaggio.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Obiettivo della presente Sezione è che i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto dal Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25 *quater* e 25 *quinquies* del Decreto.

Si ribadisce, inoltre, quanto già detto in relazione alla tracciabilità delle attività sensibili e cioè che ogni operazione debba essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. La presente Sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di rispettare quanto di seguito precisato:

- qualunque rapporto di gestione presuppone un'approfondita conoscenza della clientela; ciò consente di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo del cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico;
- nel caso in cui il cliente effettui con frequenza operazioni a nome o in favore di terzi che non appaiono giustificate da legami familiari o da rapporti idonei a giustificarle, o, nell'ipotesi contraria, in cui vi siano frequenti operazioni effettuate da terzi a nome o a favore di un cliente, senza plausibili giustificazioni, è necessario che l'anomalia sia immediatamente evidenziata e sottoposta all'attenzione del responsabile aziendale antiriciclaggio che informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza qualora ci siano sospetti di coinvolgimento in reati in esame;
- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, sono adeguatamente informate degli obblighi, delle responsabilità personali ed aziendali che possono derivare dal mancato adempimento delle regole e dei presidi posti a prevenzione dei reati in esame;
- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, ove rilevino, in buona fede, anomalie in operazioni da altri poste in essere, sono tenute ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

6. REATO DI ABUSO DI MERCATO

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari e che possono essere coinvolti in delitti ed illeciti finanziari.

Obiettivo della presente Sezione è:

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b)** indicare le regole di condotta generali che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati di abuso di mercato (Art. 25 *sexies* del Decreto)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie di reati contemplate nel quadro della rev. 2635

sione della normativa finanziaria (TUF) conseguente all'emanazione della Legge comunitaria 2004.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 *bis* TUF)

Soggetti attivi del reato o dell'illecito amministrativo possono essere: nell'ipotesi di cui al comma 1 degli artt. 184 e 187 *bis*, soggetti che fanno parte di organi di amministrazione, direzione e controllo di una Società emittente o che partecipano al capitale di una Società emittente o che in ragione di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio, siano in possesso di informazioni privilegiate.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, il reato può essere commesso da chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione di attività delittuose.

La condotta criminosa consiste:

- nel compiere qualsiasi tipo di operazione, anche indirettamente o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate;
- comunicare le informazioni privilegiate al di fuori della normale attività o funzione;
- raccomandare o indurre, sulla base delle informazioni privilegiate, qualsiasi tipo di operazione su strumenti finanziari.

Fondamentale per la comprensione della fattispecie è il concetto di informazione privilegiata fornito dall'art. 181 del TUF.

Manipolazione del mercato (art. 185 e 187 *ter* TUF)

Soggetto attivo del reato o dell'illecito amministrativo può essere chiunque.

Per quanto riguarda la condotta criminosa essa sostanzialmente coincide con quella dell'agguistaggio di cui all'art. 2637 c.c. La concreta differenza sta nella definizione di strumenti finanziari applicabili all'una e all'altra fattispecie: nel caso dell'agguistaggio, infatti, rilevano gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata fatta domanda di quotazione, mentre -ai fini del delitto di *market manipulation*- rileva la definizione di cui al neo articolo 180, comma 1, lett. a), TUF, con ciò intendendosi strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea.

Aree sensibili e connesse procedure

Ai fini della presente Sezione, tenuto conto delle attività concretamente svolte da La Grande Stufa S.p.A. per il perseguimento del proprio oggetto Sociale, il rischio è qualificato come improbabile.

I rischi, con riferimento a quanto disposto dai Regolamenti CONSOB e dalla disciplina degli abusi di mercato, riguardano quanto segue:

- ai fini del presente titolo, per informazione privilegiata, s'intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
- in relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata, s'intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
- Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
 - si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto precedente sui prezzi degli strumenti finanziari.
- Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, s'intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
- Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
- la realizzazione, nell'ambito dell'attività di gestione collettiva ed individuale, di operazioni finanziarie volte ad alterare il prezzo di strumenti finanziari;
- la mancata segnalazione delle operazioni sospette (ovvero operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possano configurare reati di *market abuse*) ai sensi dell'art. 187 *nonies* del TUF e degli artt. 63-69 del Regolamento Mercati della Consob;
- la mancata correttezza/trasparenza delle ricerche ai sensi dell'art. 114, comma 8, del TUF e degli artt. 63-69 *nonies* del Regolamento Emittenti della Consob.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti gli illeciti finanziari, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile;
- le disposizioni delle Autorità di Vigilanza;
- il Codice Interno di Autodisciplina, adottato ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Intermediari della CONSOB (delibera n. 11522 del 1° luglio 1998) ed ispirato alle Linee Guida emanate in materia;
- soprattutto, il Codice Etico.

Si conferma, inoltre, quanto già detto in relazione alla tracciabilità delle attività sensibili e cioè che ogni operazione debba essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. La presente Sezione prevede l'espresso divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di reati di cui agli artt. 184, 185 e 187 del TUF; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure previsti nella presente Parte speciale.

La Società provvederà, compatibilmente alle esigenze e alle proprie dimensioni del momento, a verificare:

- che tutte le strutture ottemperino ad adeguati processi operativi;
- l'esistenza e la capillare diffusione delle procedure interne, volte a disciplinare le attività sensibili;
- la sussistenza di eventuali situazioni o comportamenti incongruenti rispetto alla normativa, così da individuare soluzioni efficaci a fronte delle stesse;
- lo svolgimento di una costante attività formativa e di sensibilizzazione sui comportamenti illeciti, così da garantire la piena e completa conoscenza da parte di tutto il personale delle regole interne adottate ai fini della gestione degli adempimenti e della prevenzione delle pratiche scorrette;
- sussista un piano di formazione che contempli anche l'aggiornamento sulla disciplina del *market abuse*.

La presente Sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di rispettare quanto di seguito precisato.

I responsabili delle singole *Business Unit*, in particolare, devono svolgere un'attività continuativa volta alla pronta individuazione di possibili rischi di *compliance*, intesi come rischi di mancato allineamento alle indicazioni e ai criteri stabiliti dalla Legge e dalle relative disposizioni attuative.

A tal fine, devono:

- effettuare le scelte di investimento nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- assicurare che le singole operazioni finanziarie siano realizzate tenendo conto del vincolo posto dalla tutela del mercato e degli investitori, nonché dagli obblighi regolamentari di settore;
- sensibilizzare l'attenzione dei propri addetti alla normativa in materia di *market abuse*;
- contribuire alla verifica, anche attraverso le funzioni di controllo, dell'idoneità delle specifiche soluzioni organizzative e procedurali adottate al rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari;
- favorire il regolare svolgimento delle attività di individuazione dei possibili rischi di *compliance*.

Il personale coinvolto nello svolgimento delle attività sensibili, con la supervisione dei propri responsabili, è tenuto ad assicurare che:

- siano prontamente segnalate al proprio responsabile le eventuali situazioni di inadeguatezza rispetto ai principi e ai criteri di cui alla vigente normativa;
- siano poste in essere attività volte all'individuazione del rischio di *compliance* in caso di modifiche di processo ovvero in ipotesi di innovazione di prodotto.

7. REATI TRANSNAZIONALI

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari che possono essere coinvolti in reati transnazionali.

Obiettivo della presente Sezione è:

- a) identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b) indicare le regole di condotta generali che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati transnazionali

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie di reati qualificati come rilevanti a livello transnazionale dalla Legge 146/2006.

Associazione a delinquere di natura semplice, mafiosa, finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Il reato si consuma allorché ci si associ allo scopo di commettere più reati, mentre l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, per acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri.

Riciclaggio

Il delitto si produce, fuori dai casi di concorso, con la sostituzione, il trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza da delitto non colposo, ovvero con il compimento di altre operazioni finalizzate ad ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il delitto si perfeziona, sempre fuori dai casi di concorso in altro reato o in quelli previsti dagli artt. 648 e 648 *bis* c.p., allorché vengano impiegati in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Il reato si produce con il compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano di immigrati clandestini.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 *decies* del Decreto)

Il reato consiste nell'azione, offensiva o suasiva, tesa a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

Favoreggiamento personale

Il reato si consuma qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

Aree sensibili e rischi connessi

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: Area Amministrativa.

Le attività a rischio sono quelle relative alla mancanza/incompletezza dei dati di identificazione ai fini antiriciclaggio, al mancato monitoraggio delle operazioni sospette e alla mancata segnalazione dei nominativi antiterrorismo.

Si utilizzano applicativi informatici specifici per la gestione ed il controllo dei movimenti; esiste inoltre una funzione aziendale preposta ai controlli in ambito "Antiriciclaggio". **L'ufficio è anche responsabile della gestione dell'Archivio Unico Informatico e degli adempimenti UIC. Il responsabile delle Operazioni Sospette, effettuati gli opportuni approfondimenti, procederà alla segnalazione delle operazioni sospette, secondo le modalità previste dalla vigente procedura.**

Con riferimento alla "Mancata segnalazione dei nominativi antiterrorismo", valgono i principi generali di comportamento già descritti nella sezione riferita ai reati di terrorismo.

La documentazione raccolta negli approfondimenti e le considerazioni effettuate che hanno/non hanno portato alla segnalazione devono essere conservate agli atti per eventuali controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Per gli altri reati transnazionali, è possibile ritenere che non sussistono rischi specifici per La Grande Stufa S.p.A.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Obiettivo della presente Sezione è che i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati transnazionali di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti gli illeciti finanziari, oltre alle regole di cui al presente Modello, i suddetti destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile;
- le disposizioni delle Autorità di Controllo.

Si ribadisce, inoltre, quanto già detto in relazione alla tracciabilità delle attività sensibili e cioè che ogni operazione debba essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di rispettare quanto di seguito precisato:

- qualunque rapporto di gestione presuppone un'approfondita conoscenza della clientela; ciò consente di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo del cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico;
- nel caso in cui il cliente effettui con frequenza operazioni a nome o in favore di terzi che non appaiono giustificate da legami familiari o da rapporti idonei a giustificarle, o, nell'ipotesi contraria, in cui vi siano frequenti operazioni effettuate da terzi a nome o a favore di un cliente, senza plausibili

giustificazioni, è necessario che l'anomalia sia immediatamente evidenziata e sottoposta all'attenzione del responsabile aziendale Antiriciclaggio che informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza, qualora vi siano sospetti di coinvolgimento nei reati in esame;

- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, sono adeguatamente informate degli obblighi, delle responsabilità personali ed aziendali che possono derivare dal mancato adempimento delle regole e dei presidi posti a prevenzione dei reati in esame;
- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, ove rilevino, in buona fede, anomalie in operazioni da altri poste in essere, sono tenute ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

8. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Sezione si riferisce a comportamenti illeciti posti in essere dai destinatari in relazione alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza sul lavoro.

Con l'approvazione della Legge 3 agosto 2007 n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, il legislatore ha, infatti, ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D. Lgs. n. 231/2001 e introdotto l'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001, concernente l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione di norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Obiettivo della presente Sezione è:

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree "sensibili" all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b)** far adottare a tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti di La Grande Stufa S.p.A., nonché consulenti e collaboratori, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, così da prevenire il verificarsi dei reati considerati.

La normativa di settore, che ha come fonte l'art. 2087 c.c., si esplica nel D. Lgs. del 19 settembre 1994 n. 626 integrato da numerose disposizioni successive che in linea generale sono:

- il D. Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 (contenente integrazioni e modifiche al D. Lgs. 626/94);
- il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 (Attuazione della Direttiva 95/63/CE, che a sua volta modifica la Direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori);
- il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle Direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che a loro volta modificano la Direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro);
- il D. Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 (Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro);
- il D. Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 (Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori a norma dell'art. 21 della Legge 1° marzo 2002 n. 39);
- Legge 3 febbraio 2003 n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) - Legge comunitaria 2002, art. 7);
- il D. Lgs. 8 luglio 2003 n. 235 (Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori);
- il D. Lgs. 10 aprile 2006 n. 195 (Attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici);

- il D. Lgs. 25 luglio 2006 n. 257 (Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro).

A queste vanno aggiunte anche le leggi speciali per regolamentare la materia:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro);

nonché le norme dettate per recepire le ulteriori direttive comunitarie, tra cui:

- il D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990 n. 212);
- il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche);
- il D. Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Attuazione della Direttiva 2003/105/CE, che a sua volta modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459 (Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine);

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ha infine apportato alcune modifiche alla Legge n. 123/2007 che ha introdotto il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, riunendo, modificando ed armonizzando la precedente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

S'impone quindi, al fine di creare un luogo di lavoro salubre e sicuro, che tutti i dipendenti di La Grande Stufa S.p.A. contribuiscano alla fattiva applicazione e al puntuale rispetto delle disposizioni normative dettate in tema sicurezza sul lavoro.

Analisi di dettaglio dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro (Art. 25 septies del Decreto)

In tale ambito, l'Ente non risponde per un reato commesso da soggetti in posizione apicale se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, tale modello, idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesione grave (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma citata prevede che *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini dell'integrazione del reato, tuttavia, non è richiesto l'elemento soggettivo del dopo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La norma in analisi stabilisce che *"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 129 a € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni".

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui *a)* dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; *b)* il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1. c.p.)

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: *a)* una malattia certamente o probabilmente insanabile; *b)* la perdita di un senso; *c)* la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile; ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; *d)* la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopraesposti rilevano, ai fini del D. Lgs. 81/2008, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Aree sensibili e connesse procedure

Con riguardo alle linee guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace realizzazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere preceduta da un'attività di "Risk Assessment" volta ad individuare sia, mediante la mappatura delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione di tali sopra menzionate ipotesi di reato, sia a valutare il sistema di controllo della Società e prevenire i rischi identificati.

Con riferimento alle predette finalità, in tale ambito, **per i reati di cui agli artt. 589 e art. 590 c.p.**

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: non è possibile escludere aprioristicamente alcun tipo di attività aziendale, rilevato che tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti della società.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, occorre rilevare che l'analisi delle possibili modalità attuative di prevenzione di reati in seno all'azienda coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla società sulla scorta della legislazione vigente.

I reati oggetto della presente Parte Speciale, potrebbero, più specificamente, essere commessi in tutti i casi in cui s'individuino, in capo all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Grande Stufa S.p.A. ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi elaborato che qui si richiama integralmente.

Principi Generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività sensibili e connesse procedure

La Grande Stufa S.p.A. ha individuato quale attività sensibile, cioè come "attività nel cui ambito possono essere commessi reati" (art. 6 c. 2 lett. a, D. Lgs. 231/2001), la gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza previa informativa e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati, richiede, con riferimento alla singola attività sensibile, l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli *standard* cui le funzioni aziendali della società devono conformarsi.

In generale, le procedure aziendali devono provvedere a:

- ottemperare a tutti gli obblighi in materia di sicurezza aziendale e igiene sul lavoro contemplati nelle normative;
- definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti relativi all'attività sensibile;
- prevedere idonei sistemi di controllo (quali, ad esempio, la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare la regolarità delle attività che possono avere incidenza ai fini della commissione dei reati di cui alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- contemplare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- sanzionare tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Sezione.

Gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Ai fini di un'efficace gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'azienda deve istituire un'apposita struttura dedicata, che svolga le seguenti funzioni:

- predisposizione delle procedure antinfortunistiche, applicando i dettami della normativa di settore;
- predisposizione e/o aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi e/o documenti affini;
- verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- individuazione e designazione del personale preposto alla gestione delle emergenze;
- monitoraggio circa l'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni preventive e di miglioramento;
- verifica periodica, anche attraverso l'utilizzo di *check list*, dell'osservanza della normativa sulla sicurezza e igiene e salute sul lavoro presso ogni singola struttura anche con l'ausilio del medico competente;
- verifica di una costante attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni;
- verifica che venga indetta almeno una volta all'anno una riunione cui partecipino il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- verifica della sussistenza dei requisiti professionali/formativi ed eventuali titoli richiesti dalla normativa in capo ai responsabili e agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, al medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- verifica dell'effettivo aggiornamento professionale in materia di sicurezza, di igiene e salute sul posto di lavoro dei responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, con le scadenze previste dalla normativa in materia;
- verifica dell'esistenza e del rispetto di un adeguato sistema sanzionatorio relativo ad eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza e sull'igiene e salute sul lavoro.

I principi e le norme di comportamento di riferimento per La Grande Stufa S.p.A.

La Grande Stufa S.p.A. si impegna a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- l'eliminazione dei rischi ovvero la loro riduzione alla fonte;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
- la comunicazione e il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti destinatari del Modello, nei limiti del rispetto delle funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;

- regole di manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricati.
- Legge 199/2016 Art. 6 - Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti 1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole : «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

Codice Penale

Articolo 603 Bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
 - 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

È stato sostituito il previgente art. 603 bis del Codice Penale - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che oggi nella nuova formulazione sanziona sia il reclutatore che l'utilizzatore di manodopera oggetto di sfruttamento.

Lo stesso art 603 bis individua quattro specifici indicatori della situazione di sfruttamento: reiterata corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa

obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il reato è considerato dal legislatore di particolare gravità, in quanto viene prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e la applicazione delle sanzioni interdittive ex articolo 9, per una durata non inferiore ad un anno.

Appare evidente che, anche per le cooperative e i consorzi di produzione e lavoro, il rischio relativo a questo reato presupposto non è trascurabile, con particolare riferimento alle attività svolte negli stabilimenti di produzione e nei cantieri.

Particolarmente significativi per le imprese di costruzione sono poi sia gli indicatori delle situazioni di sfruttamento, (fra i quali la sotto retribuzione rispetto agli standard nazionali e la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro) che le aggravanti (ancora rischio per la sicurezza e numero di lavoratori reclutati maggiore di tre).

Si ritiene inoltre che a fronte della gravità e della specificità del nuovo reato presupposto debbano essere introdotti ulteriori protocolli di prevenzione, quali:

- Divieto ovvero limitazione e regolamentazione della facoltà del Direttore /Capocantiere di reclutare manodopera direttamente presso lo stabilimento produttivo o il cantiere
- Periodica predisposizione, da parte della CdA, della documentazione necessaria a comprovare il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; tale documentazione può costituire un adeguato flusso informativo nei confronti dell'OdV5

9. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari che possono essere coinvolti nei delitti previsti dagli artt. 171, 648 *bis* e 648 *ter* c.p., come previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Obiettivo della presente Sezione è:

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b)** indicare le regole di condotta generali che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati in esame (Art. 25 *octies* del Decreto)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie di reato.

Ricettazione

il delitto si consuma, fuori dai casi di concorso, laddove, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque ci si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio

Il delitto si produce, fuori dai casi di concorso, con la sostituzione, il trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza da delitto non colposo, ovvero con il compimento di altre operazioni finalizzate ad ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il delitto si perfeziona, sempre fuori dai casi di concorso in altro reato o nei due precedenti, allorché vengano impiegati in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Aree sensibili e rischi connessi

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: Area Amministrativa.

Come visto anche in merito ai cd. reati transnazionali, le attività a rischio sono quelle relative alla mancanza/incompletezza dei dati di identificazione ai fini antiriciclaggio, al mancato monitoraggio delle operazioni sospette e alla mancata segnalazione dei nominativi antiterrorismo.

Si utilizzano applicativi informatici specifici per la gestione ed il controllo dei movimenti; esiste inoltre una funzione aziendale preposta ai controlli in ambito "Antiriciclaggio". **L'ufficio è anche responsabile della gestione dell'Archivio Unico Informatico e degli adempimenti UIC. Il responsabile delle Operazioni Sospette, effettuati gli opportuni approfondimenti, procederà alla segnalazione delle operazioni sospette, secondo le modalità previste dalla vigente procedura.**

Con riferimento alla "Mancata segnalazione dei nominativi antiterrorismo", valgono i principi generali di comportamento già descritti nella sezione riferita ai reati di terrorismo.

La documentazione raccolta negli approfondimenti e le considerazioni effettuate che hanno/non hanno portato alla segnalazione devono essere conservate agli atti per eventuali controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Obiettivo della presente Sezione è che i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti gli illeciti finanziari, oltre alle regole di cui al presente Modello, i suddetti destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile;
- le disposizioni delle Autorità di Controllo.

Si ribadisce, inoltre, quanto già detto in relazione alla tracciabilità delle attività sensibili e cioè che ogni operazione debba essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di rispettare quanto di seguito precisato:

- qualunque rapporto di gestione presuppone un'approfondita conoscenza della clientela; ciò consente di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo del cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico;
- nel caso in cui il cliente effettui con frequenza operazioni a nome o in favore di terzi che non appaiono giustificate da legami familiari o da rapporti idonei a giustificarle, o, nell'ipotesi contraria, in cui vi siano frequenti operazioni effettuate da terzi a nome o a favore di un cliente, senza plausibili giustificazioni, è necessario che l'anomalia sia immediatamente evidenziata e sottoposta all'attenzione del responsabile aziendale Antiriciclaggio che informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza, qualora vi siano sospetti di coinvolgimento nei reati in esame;
- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, sono adeguatamente informate degli obblighi, delle responsabilità personali ed aziendali che possono derivare dal mancato adempimento delle regole e dei presidi posti a prevenzione dei reati in esame;
- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, ove rilevino, in buona fede, anomalie in operazioni da altri poste in essere, sono tenute ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

10. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i destinatari e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati informatici.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 48 del 18 marzo 2008, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, stipulata a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", è stata, infatti, ampliata nuovamente la portata del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sono state introdotte per le persone giuridiche anche diverse forme di responsabilità con riguardo ai reati informatici più gravi.

Analisi di dettaglio dei reati informatici (Art. 24 bis del Decreto)

L'art. 24 bis, al primo comma, prevede la responsabilità degli enti in relazione a sette distinti reati che hanno come fattore comune l'intrusione in un sistema informatico o il suo danneggiamento, ossia che determinano l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del *software*, sotto forma di programma o dato. Più in particolare, ricorre il danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente *hardware*, sia quella *software*, anche separatamente, si verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento.

Rilevano in particolare i reati di:

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (**art. 615 ter c.p.**), che ricorre quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero della permanenza nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il reato si configura anche per effetto del mero accesso al sistema informatico protetto senza che vi sia un vero e proprio danneggiamento dei dati. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico di terzi e per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617 quater c.p.**), che ricorre qualora un soggetto intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa le stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità. Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

3. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617 quinquies c.p.**), che sussiste nel caso di chi -fuori dai casi consentiti dalla legge- installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico

o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Il reato viene quindi configurato con la mera installazione delle apparecchiature, a prescindere se queste siano poi effettivamente utilizzate per compiere degli illeciti. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

4. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (**art. 635 bis c.p.**) e Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (**art. 635 ter c.p.**).

5. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (**art. 635 quater c.p.**) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (**art. 635 quinquies 416**

c.p.). I reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicitario in quanto utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). Esempi di condotte che potrebbero configurare il reato in questione sono il danneggiamento, commesso a vantaggio della società, per l'eliminazione o l'alterazione dei *file* o di un programma informatico appena acquistato e/o siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dati aziendali "compromettenti".

I reati contemplati dall'art. 24 *bis*, secondo comma, possono considerarsi accessori rispetto a quelli in precedenza presi in esame e riguardano la detenzione o diffusione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi (*virus* o *spyware*) o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico.

In particolare, si prevedono i seguenti reati:

1. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (**art. 615 quater c.p.**), che sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Sono pertanto punite le condotte propedeutiche o funzionali all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare i sistemi di sicurezza di sistemi informatici. Il reato si potrebbe configurare, ad esempio, se un dipendente si procuri e diffonda le *password* di accesso di un sistema o di una banca dati al fine di consentire alla società di controllare le attività di un altro soggetto, quando ciò possa avere un determinato interesse per la società.

2. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (**art. 615 quinquies c.p.**), che sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad

esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un *virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

L'art. 24 *bis*, terzo comma, sanziona infine l'utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l'affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico e la firma digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005).

In particolare:

1. l'art. 491 *bis* c.p. (il falso documento informatico) estende la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale e ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.). A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

2. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.), che sanziona il soggetto che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare ad altri un danno. Tale reato è dunque un reato proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, dai soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata, e quindi non pare rilevante per la Società.

Tra i reati presupposto di cui all'art 25 *nonies* in materia di violazione del diritto di autore, invece, risulta applicabile alla realtà di La Grande Stufa S.p.A. l'art. 171 *bis* L. 633/1941 comma 1: "abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori". Tale fattispecie di reato può essere ipotizzabile per la Società, dato l'eventuale effettivo risparmio in termini di costi per l'acquisto di licenze per l'utilizzo dei *software* che la stessa potrebbe ottenere nel caso di commissione dell'illecito.

Aree sensibili e connesse procedure

Le aree maggiormente a rischio sono le seguenti, ritenendosi **effettivo** il conseguente livello con riferimento a tutte le fattispecie sopra illustrate (eccezion fatta, come detto, per il reato di cui all'art. 640 *quinqüies* c.p.):

1. le attività aziendali svolte dai destinatari tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad *internet*;
2. la gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'evoluzione, nonché la sicurezza informatica;
3. la gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione.

Principi Generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività sensibili e connesse procedure

Destinatari della presente Sezione sono gli Amministratori, il Presidente, l'Amministratore Delegato, i Direttori operativi, i Dirigenti, i dipendenti e i loro collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio, nonché i consulenti.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 *bis* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Con riguardo all'utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto delle procedure per la gestione della sicurezza informatica, delle procedure e *policy* nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali nella gestione delle *password*, della posta elettronica ecc.;
- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare o cancellare dati o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico, al fine di acquisire informazioni riservate;
- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o *software* allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo

funzionamento;

- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di danneggiamento, modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o comunque di pubblica utilità;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici.

Allo scopo di garantire adeguati presidi di controllo nell'ambito delle aree a rischio, la Società ha messo in atto i seguenti protocolli di prevenzione:

- sono adeguatamente informati i dipendenti, i collaboratori, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi e della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- l'utilizzo delle informazioni, applicazioni e apparecchiature aziendali è consentito esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione;
- le postazioni di lavoro sono dotate di meccanismi automatici di blocco qualora non vengano utilizzate per periodi predefiniti di tempo, dopo di che lo sblocco della postazione avviene solo tramite l'inserimento della *user id* e della *password*;
- evitare di introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo allorché acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/*software* che non siano state preventivamente approvate da sistemi informativi o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere *file*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici ecc.);
- evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- qualora un utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia al proprio responsabile;
- evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a *internet* per gli scopi e il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti da La Grande Stufa S.p.A.;

- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e *software*;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici;
- sono individuate -nel rispetto del principio della separazione dei ruoli- le strutture aziendali preposte alla gestione della sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché alla gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi e sono attribuiti alle medesime specifici compiti in materia di prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illeciti di dati.

A quest'ultimo proposito, in particolare:

- vengono monitorati, affinché la gestione della sicurezza dei sistemi informativi sia adeguata e corretta, i *log* di accesso ai sistemi aziendali e i *log* ai singoli applicativi; ciò al fine di individuare tempestivamente sia l'esistenza di attività che potrebbero determinare il mancato rispetto delle regole aziendali, sia l'esistenza di accessi e dispositivi non autorizzati;

- sono predisposti strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici attraverso l'uso indebito o non autorizzato della *password*; la detenzione o installazione di *software* non previsto dalle procedure aziendali, ivi compresi virus e *spyware* di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni; l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili; il collegamento non consentito di *hardware* alla rete aziendale.

Tali misure prevedono regole in merito: alle restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati i sistemi centrali; all'attribuzione e revoca della *password*, tenendo conto delle mansioni aziendali per le quali viene richiesta/concessa; alla rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; al controllo e la tracciabilità degli accessi; alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi; alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento (*routing*); all'esistenza di procedure di controllo della installazione di *software* sui sistemi operativi o sui terminali aziendali;

- ancora, sono adottate specifiche misure di protezione volte a garantire l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet;

- sono adottate specifiche misure di protezione e mappatura dei documenti elettronici utilizzati per comunicazioni verso l'esterno;

- sono adottate specifiche misure a garanzia che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale avvenga in conformità a disposizioni di legge o contrattuali;

- sono adottati specifici strumenti per la individuazione, prevenzione e ripristino dei sistemi rispetto a *virus* ed altre vulnerabilità;

- è attuato un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente e le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati;

- è implementato un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;

- è svolta una attività di analisi degli eventi registrati volta a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da *standard*, soglie e prassi stabilite, possono

essere indicativi di eventuali minacce;

- previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti;

- predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio di La Grande Stufa S.p.A. oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni);

- predisposizione e attuazione di una *policy* aziendale che stabilisce *(i)* le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, ai dati e ai programmi, e *(ii)* un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

A titolo esemplificativo, alcune delle attività di verifica sulla presente Sezione che l'O.d.V. può svolgere sono le seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Sezione e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati in esame. Con riferimento a tale punto, l'O.d.V. -avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia- potrà condurre una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Sezione e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

11. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari coinvolti in delitti collegati all'ambito della criminalità organizzata.

Obiettivo della presente Sezione è:

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b)** indicare le regole di condotta che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter del Decreto)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 24 *ter*, la cui commissione possa comportare un beneficio da parte della Società:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis, c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378, c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a, n. 5 c.p.p.);
- delitti comunque commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste.

Nel settore della Società, la commissione di questa tipologia di reati riguarda la gestione del denaro di associazioni collegate alla criminalità organizzata, ovvero la realizzazione di opere e/o progetti riconducibili alle stesse.

Aree sensibili e connesse procedure

Ai fini della presente Sezione, tenuto conto delle attività concretamente svolte da La Grande Stufa S.p.A. per il perseguimento del proprio oggetto sociale, il rischio è qualificato come effettivo e l'area sensibile è stata identificata, in particolare, nell'Organo Amministrativo. La Grande Stufa S.p.A. si dota di procedure interne atte ad evitare che uno dei soggetti di cui all'art. 5 del decreto possa commettere i reati previsti all'art. 24 *ter*.

Le stesse dovranno essere integrate -con i dovuti adattamenti in relazione alle finalità del D. Lgs. 231/2001- con le procedure adottate in adempimento della Legge 5 luglio 1991, n. 197, in materia di antiriciclaggio, ed in particolare con quelle poste in essere in base alle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" della Banca d'Italia.

Una qualsiasi attività preventiva di tali reati non può che passare attraverso una conoscenza approfondita della clientela, ma soprattutto delle modalità e motivazione di determinate operazioni. Tali precetti, già alla base dei presidi finalizzati al rispetto della normativa antiriciclaggio, sono stati ribaditi con riferimento alla prevenzione dei rischi connessi all'attività di finanziamento, ma anche a quella relativa alla disposizione di risorse finanziarie finalizzate al perseguimento dei fini criminosi.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Obiettivo della presente Sezione è che i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto dal Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata.

La presente Sezione prevede l'esplicito divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto.

Si sottolinea l'importanza della "tracciabilità" delle attività sensibili e cioè che ogni operazione debba essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

La presente Sezione prevede inoltre l'esplicito obbligo a carico dei destinatari di rispettare quanto di seguito precisato:

- consultare **l'archivio informatico dei nominativi di persone, Società ed organizzazioni sottoposti a specifiche misure restrittive nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata**. L'aggiornamento viene costantemente effettuato in tutte le fasi di gestione del rapporto;
- le disposizioni impartite nelle procedure specificano i comportamenti da osservare qualora vengano riscontrati nominativi nella lista consultata;
- le disposizioni distinguono tra nominativi che prevedono il blocco dell'operatività in corso con segnalazione al responsabile delle operazioni sospette del nominativo riscontrato oppure la semplice segnalazione senza blocco;
- il responsabile delle operazioni sospette, effettuati gli opportuni approfondimenti, procederà alla segnalazione, secondo le modalità previste dall'Ente richiedente, direttamente al Ministero per le Comunicazioni dei nominativi bloccanti o attraverso l'ufficio Antiriciclaggio per le segnalazioni all'UIC;
- nel caso in cui il cliente effettui con frequenza operazioni a nome o in favore di terzi che non appaiono giustificate da legami familiari o da rapporti idonei a giustificarle, o, nell'ipotesi contraria, in cui vi siano frequenti operazioni effettuate da terzi a nome o a favore di un cliente, senza plausibili giustificazioni, è necessario che l'anomalia sia immediatamente evidenziata e sottoposta all'attenzione del responsabile aziendale Antiriciclaggio che informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza, qualora vi siano sospetti di coinvolgimento nei reati in esame;
- le segnalazioni ricevute, gli approfondimenti fatti e le motivazioni che hanno portato alla decisione di effettuare la segnalazione alle Autorità devono essere conservati agli atti per gli eventuali controlli dell'Organismo di Vigilanza;
- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, sono adeguatamente informate degli obblighi, delle responsabilità personali ed

aziendali che possono derivare dal mancato adempimento delle regole e dei presidi posti a prevenzione dei reati in esame;

- tutte le persone che svolgono attività che implicano il diretto contatto con i clienti o la gestione amministrativa dei rapporti con la clientela, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la propria attività lavorativa, ove rilevino, in buona fede, anomalie in operazioni da altri poste in essere, sono tenute ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

12. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari che possono essere coinvolti in alcuni dei delitti previsti dall'art. 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

Obiettivo della presente Sezione è:

a) identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;

b) indicare le regole di condotta generali che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati in esame (Art. 25 *nonies* del Decreto)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie di reato.

Art. 171, comma 1, lettera *a-bis*), della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Messa a disposizione del pubblico, con immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Art. 171, comma 3, della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione o con usurpazione della paternità dell'opera, oppure ancora con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Art. 171 *bis* della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Riassumendo - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore oppure, allo stesso scopo: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, o concessione in locazione anche di qualsiasi mezzo atto a rimuovere o a facilitare la rimozione di dispositivi di protezione di un programma per elaboratore, o anche: riproduzione, trasferimento, distribuzione, presentazione in pubblico, vendita o concessione in locazione del contenuto di una banca dati.

Art. 171 *ter* della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Riassumendo - Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie o multimediali o di banche dati.

Art. 171 *septies* della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Riassumendo - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione in merito all'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge.

Art. 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Fraudolenta produzione, vendita, installazione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Aree sensibili e rischi connessi

Livello di rischio: **effettivo per le prime quattro fattispecie criminose, improbabile per le ultime due**

Aree/attività sensibili: Area Amministrativa.

Per quanto concerne le fattispecie previste dagli artt. 171 *septies* e *octies* della Legge sul Diritto d'Autore, pare che le stesse non siano ipotizzabili nell'ambito operativo di La Grande Stufa S.p.A.

Per quanto invece riguarda le altre ipotesi delittuose qui esaminate, non è escluso che si verifichino una o entrambe le seguenti situazioni:

- si ha la disponibilità di un'opera dell'ingegno di terzi quali, a titolo esemplificativo: un programma per elaboratore, una banca dati, una soluzione tecnologica, un documento o un'opera multimediale;

- ovvero, con riferimento ai diritti d'autore eventualmente connessi alle opere dell'ingegno sopra citate, si detengono mezzi intesi unicamente alla rimozione funzionale dei dispositivi posti a protezione di tali diritti.

In tali circostanze, allo scopo di trarne profitto ed eventualmente previa rimozione dei dispositivi di protezione originariamente predisposti, la Società potrebbe:

- mettere a disposizione, su reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), con usurpazione della paternità dell'opera;

- ovvero potrebbe abusivamente duplicare, riprodurre, trasferire, distribuire, diffondere in pubblico, vendere o dare in locazione un'opera dell'ingegno.

Inoltre, già nell'ambito dei reati informatici, si è avuta occasione di segnalare l'effettivo risparmio -in termini di costi per l'acquisto di licenze per l'utilizzo dei *software*- che la Società potrebbe ottenere nel caso di commissione dell'illecito previsto dall'art. 171 *bis* della Legge sul Diritto d'Autore.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Obiettivo della presente Sezione è che i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati in esame.

Pertanto, sono espressamente vietati, qualora lesivi del diritto d'autore, i seguenti comportamenti:

- la ricezione, la diffusione e l'uso di *software* protetto (ove non espressamente consentito dalla licenza d'uso) o comunque finalizzato a eludere o forzare i sistemi di protezione dalla copia;

- qualsiasi operazione finalizzata a compromettere l'integrità dei dati, la funzionalità o le prestazioni di sistemi informatici;

- qualsiasi operazione finalizzata a eludere o forzare sistemi di controllo o sistemi informatici;

- qualsiasi altro utilizzo vietato dalla legislazione vigente.

13. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari coinvolti in delitti contro l'industria e il commercio.

Obiettivo della presente Sezione è:

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b)** indicare le regole di condotta che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dei reati contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 *bis.1*, la cui commissione possa comportare un beneficio da parte della Società:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Esempi delle fattispecie di reato richiamate sono, rispettivamente, le seguenti:
facendo violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti, si impedisce o si turba l'esercizio di un'industria;
nell'esercizio di un'attività, si compiono atti di concorrenza con violenza o minaccia;
si vendono o si mettono in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocimento all'industria nazionale;
nell'esercizio di un'attività, si consegna all'acquirente una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
si pone in vendita o si mettono in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
si pone in vendita o si mettono in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbricano o si adoperano industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; ovvero, al fine di trarne profitto e con riferimento agli stessi beni, questi vengono introdotti nel territorio dello Stato o posti in vendita o comunque in circolazione;
si contraffanno o comunque si alterano indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; ovvero, al fine di trarne profitto e con riferimento agli stessi prodotti con indicazioni/denominazioni contraffatte, questi vengono introdotti nel territorio dello Stato o posti in vendita o comunque in circolazione.

Aree sensibili e connesse procedure

L'area sensibile è stata identificata, in particolare, nell'Organo Amministrativo. Con riferimento ai reati precedentemente elencati, di cui agli artt. 513 e 513 *bis* c.p., è ipotizzabile che, per esempio nelle fasi di predisposizione/presentazione di un'offerta o di una risposta a bando di gara, siano esercitate violenze o minacce su un concorrente (eventualmente anche solo "potenziale"): il livello di rischio è pertanto ritenuto **effettivo**.

Con riferimento ai reati precedentemente elencati, di cui agli artt. 514, 515, 516, 517 e 517 *quater* c.p., si ritiene che le fattispecie in esame non siano ipotizzabili nell'ambito operativo di La Grande Stufa S.p.A.: il livello di rischio è pertanto ritenuto **improbabile**.

Per il reato di cui all'art. 517 *ter* c.p., infine, con riferimento a un bene o ad un prodotto sul quale terzi vantino un titolo di proprietà industriale, La Grande Stufa S.p.A. adotta uno dei seguenti comportamenti:

- il bene/prodotto viene strumentalmente utilizzato per finalità interne non direttamente connesse alla vendita di propri prodotti;
- il bene/prodotto di terzi viene strumentalmente utilizzato nella realizzazione di un proprio prodotto destinato alla vendita ovvero viene direttamente integrato in un prodotto destinato alla vendita.

Ad ogni modo, considerato che l'oggetto sociale della Società concerne altro genere di attività, il livello di rischio è comunque ritenuto **improbabile**.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Si richiamano, per un corretto comportamento aziendale, i valori e le norme contenuti nel Codice Etico.

Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 517 *ter* c.p. e, in particolare, all'ipotetica fornitura che incorpori un prodotto di terzi, devono risultare regolarmente documentati ed autorizzati:

- la richiesta d'acquisto relativa alla prescritta licenza d'uso;
- il preventivo di spesa con l'espressa indicazione della voce relativa al costo della licenza.

14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Si richiama quanto già scritto, a tale proposito, nell'ambito dei cd. reati transnazionali (paragrafo *sub 7.*)

15. REATI AMBIENTALI

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari che possono essere coinvolti nei delitti introdotti dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e successive modifiche (Legge 22 maggio 2015 68/2015)

Obiettivo della presente Sezione è:

a) identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;

b) indicare le regole di condotta generali che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

DEFINIZIONI

Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

Commerciante di Rifiuti: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

CER: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione.

CSR: concentrazioni soglia di rischio.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Detentore di Rifiuti: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Discarica: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

Gestione di Rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

Miscelazione di Rifiuti: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

Produttore di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 *bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009

Analisi di dettaglio dei reati in esame (Art. 25 del Decreto)

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato.

A. CODICE PENALE

1) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; e chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2) Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto

(art. 733 bis c.p.) La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

3) Inquinamento Ambientale (Art. 452 bis c.p.) La norma punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata fino ad un terzo quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

4) Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 453 ter c.p.) Il reato prevede, aumenti di pena nelle ipotesi in cui il delitto base di inquinamento ambientale cagioni, quale conseguenza non voluta dal reo, ma, deve ritenersi, rimproverabile all'agente almeno a titolo di colpa e in base ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita e dell'incolumità individuale, la morte o la lesione di una o più persone. In particolare, gli aumenti di pena sono graduati secondo la gravità delle conseguenze prodotte dal delitto: la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento deriva una lesione personale (salvo che la malattia abbia una durata inferiore a 20 giorni) la reclusione da 3 a 8 anni se deriva una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se deriva una lesione gravissima; la reclusione da 5 a 10 anni in caso di morte della persona. In caso di pluralità di eventi lesivi in danno di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena finale non può oltrepassare il limite di 20 anni di reclusione

5) Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.) Il reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale, evento definito, alternativamente, come 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica amministrazione in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata (fino a un terzo) se il disastro è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) ovvero in danno di specie animali o vegetali protette

6) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.) Il reato c.p., punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata (fino a un terzo) se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni

estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è, altresì, aumentata (fino alla metà) se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

B. DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- 1) Sanzioni a tutela delle acque dall'inquinamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. 152/2006)** La norma punisce chiunque: apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Le condotte devono riguardare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006; effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, del D. Lgs. 152/2006; in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del D. Lgs. 152/2006; non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006. Il reato si configura altresì quando lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- 2) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, comma 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6, D. Lgs. 152/2006)** La norma punisce chiunque: effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006; realizza o gestisce una discarica non autorizzata in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del D. Lgs. 152/2006; effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 152/2006.
- a. Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito

temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb. Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

1. si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179*";
 2. siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 13 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.
- 3) **Bonifica di siti (Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006)** La norma punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:
- a. l'omessa bonifica del sito inquinato;
 - b. la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb. Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- c. il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- d. la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che « la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio

(CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

4) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006)

Il reato si configura quando le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, D. Lgs. 152/2006, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 *bis*, comma 2, lettera a), effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria - ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb. Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

5) Mancata Effettuazione delle comunicazione ex. art. 242 D. Lgs. 152/2006

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

- 6) Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006)** La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.
- 7) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006)** La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- 8) Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260 bis, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. 152/2006)** Il reato si configura quando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, si forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti. Il reato si configura anche quando si inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. La norma punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La norma punisce anche chi, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati o il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.
- 9) Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni (Art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006)** Il reato si configura in caso di superamento dei valori limite di emissione allorché si determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

C. Fattispecie di cui alla Legge 150/1992

- 1) Tutela delle specie animali e vegetali (Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992)** La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate

nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e al Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e dal Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza i prescritti documenti.

2) Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992 La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, e al Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97

della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

- 3) Art. 3 bis L. 150/1992** Il reato si configura in caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3 bis, 1° comma, L. 150/1992).
- 4) Art. 6, comma 4, L. 150/1992** Il reato si configura in caso di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992.
- 5) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993)** Il reato punisce chiunque violi le disposizioni a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

D. Fattispecie di cui alla Legge n. 202/2007

- 1) Inquinamento doloso (Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007)** La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.
- 2) Inquinamento colposo (Art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007)** La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4.

Fra i delitti di nuovo conio, solo per **l'inquinamento ambientale** e il **disastro ambientale**, il legislatore ne ha previsto la punibilità anche nella forma colposa: in tali ipotesi l'art. 452quinquies c.p. prevede che le pene previste per i delitti dolosi sono diminuite da un terzo a due terzi

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un

massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

Aree sensibili e rischi connessi

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte da la Grande Stufa S.p.A. le seguenti:

- (i) Attività di generazione di calore ed energia elettrica attraverso l'impianto di co-generazione di biomasse;
- (ii) attività costruzione, gestione e manutenzione delle linee di trasferimento del calore;
- (iii) attività di selezione dei fornitori in merito:
 - a. alla gestione, realizzazione e manutenzione delle linee;
 - b. all'affidamento in appalto delle attività di Gestione rifiuti;
- (iv) gestione dei Rifiuti;
- (v) gestione e supporto legale nei procedimenti autorizzativi;
- (vi) presidio dei sistemi di sicurezza della centrale;
- (vii) attività di qualificazione fornitori in relazione ai gruppi merceologici della "Gestione dei Rifiuti".

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo.

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: Organo Amministrativo, Area Tecnica, Dipendenti,

Per quanto concerne le fattispecie ricomprese nell'ambito dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, pare che le stesse siano effettive nell'ambito operativo di La Grande Stufa S.p.A. considerato che la Società opera proprio in un settore che comporta la generazione di calore per il tramite della combustione di biomasse e la gestione di ceneri pesanti quali rifiuto da trattare e da smaltire.

Ciò implica che alcuni dei beni giuridici tutelati dalla norma sia direttamente ricollegabile all'oggetto sociale e all'attività svolta dalla Società. Anche sotto un profilo meramente pratico, induce a ritenere che ci possa essere almeno astrattamente la possibilità che personale o la dirigenza di La Grande Stufa S.p.A., qualunque sia il

titolo giuridico che legghi l'individuo alla Compagine, possa trovarsi nelle condizioni di tenere le condotte illecite in questione.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Alla luce dell'analisi delle ipotesi delittuose, opportunamente inquadrato nel contesto specifico di La Grande Stufa S.r.l, si ravvisa la necessità di fissare alcuni importanti principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali a rischio.

Quali in via generale il divieto di:

- a)** tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto;
- b)** porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire *ex se* fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto *a)*, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- c)** inoltre, si fa presente che, anche soltanto nell'ambito del servizio reso da La Grande Stufa S.p.A. al pubblico nel fornire riscaldamento ed elettricità ove previsto, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori ed anche i consulenti dovranno costantemente rammentare sia la complessità della disciplina normativa considerata nella presente Sezione (ciò che di per sé richiede particolare attenzione nell'approfondimento delle singole incombenze professionali), sia la necessità -nel corso degli adempimenti appena elencati- di evitare accuratamente il verificarsi dei presupposti, sia pur solo meramente teorici, per la commissione dei reati ambientali.

In merito gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori ed anche i consulenti avranno cura di rispettare e di far rispettare per quanto di loro competenza e nell'ambito del servizio reso dalla Società:

- le indicazioni agli operatori forestali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
- Circolare Esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) e c) del DM 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali,
- Decreto 2 marzo 2010 (gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010 n. 103) attuazione della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 sulla tracciabilità della biomasse per la produzione di energia elettrica;
- Il monitoraggio delle imprese qualificate;
- Trasparenza nel processo di approvvigionamento della materia prima;
- Codice etico.

Con particolare riguardo al servizio reso alla cittadinanza da La Grande Stufa S.p.A. l'organizzazione dovrà avere cura di non compiere atti, adempimenti, ecc. (a titolo esemplificativo e non esaustivo atti di pagamento di collaborazione ecc.) che possano determinare la commissione di tali reati tenendosi costantemente aggiornati - anche per il tramite di abbonamenti a riviste specializzate - delle novità normative e regolamentari in materia emanate sia in sede nazionale che in sede locale dalle Autorità competenti.

La Società avrà cura nell'ambito del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'impianto di cogenerazione a biomasse con particolare riguardo allo smaltimento delle ceneri pesanti di risulta provenienti dalla centrale operativa di Villa Guardia di sottoscrivere contratti con imprese autorizzate dotate di tutte le autorizzazioni previste dall'ordinamento per esercitare l'attività di smaltimento rifiuti.

Fermo quanto sopra ed in ogni caso in relazione alla Gestione dei Rifiuti, la Società:

- a) si adopera per orientato una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. A tal fine:
 - (i) gestisce i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - (ii) gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientali.
- b) Definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- c) Provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;
- d) Affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori. A tal riguardo, in particolare assicura che:
 - gli operatori economici inseriti nell'albo delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento. (- in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) autorizzazione del mezzo di trasporto dei rifiuti con codici CER di interesse; (c) autorizzazione dell'unità operativa competente dell'affidamento a terzi nel caso in cui il trasportatore sia un soggetto diversa dall'impresa assegnataria; (d) autorizzazione per eventuale trasporto ADR;

- e) Si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- f) Vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle autorità competenti.

Compiti Dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto della attività principale della Società si ritiene specificare nella presente sezione i compiti specifici di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali.

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti.
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- • esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

La Società garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili competenti, ovvero ogni altro soggetto della Società ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo L.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

16 CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari che possono essere coinvolti del delitto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il provvedimento entrerà in vigore dal 28 novembre 2012.

Obiettivo della presente Sezione è:

- a)** identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b)** indicare le regole di condotta generali che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati.

Analisi di dettaglio dell'illecito in esame

La legge 190/2012 introduce e modifica quanto segue:

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
- b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
- c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
- e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
- f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
- g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
- h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
- 2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:
«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

76. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi da' o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità

rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Aree sensibili e rischi connessi

Livello di rischio: **effettivo**

Aree/attività sensibili: Amministrazione.

Per quanto concerne le fattispecie ricomprese nell'ambito della legge 190 2012 , pare che le stesse possano essere ipotizzabili nell'ambito operativo di La Grande Stufa S.p.A.. Tuttavia la società anche con le precauzioni perviste per la gestione nei pagamenti e sull'utilizzo del flussi di denaro ritiene improbabile e solo meramente eventuale la realizzazione da parte di soggetti in posizione apicale dei reati previsti dalla norma richiamata.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio e relative procedure

Il nuovo articolo 2635 del codice civile introdotto dalla c.d. legge anticorruzione prevede la corruzione tra privati ed è stato modificato da ultimo 2017

Il nuovo articolo recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo ⁽⁵⁾.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. ⁽⁴⁾

Tale delitto è punito con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta illecita concerne invece il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla società.

Questi comportamenti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore di altri soggetti. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati *supra* si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

La sanzione penale interessa in pari misura anche coloro che danno o promettono denaro o altre utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci, e liquidatori. Tutte le pene sono raddoppiate nel caso in cui si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati Ue o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Alla società cui appartiene la persona che ha dato o promesso il denaro o altra utilità – laddove venga accertato la propria responsabilità in base al decreto legislativo 231/2001 – si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 4000 quote.

((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.)) Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. ((Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.)) Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle ((utilità date, promesse o offerte)).

Alla luce dell'analisi delle ipotesi delittuose, opportunamente inquadrato nel contesto specifico di La Grande Stufa S.r.l., ravvede la necessità di fissare principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali e a rischio così come indicati alla pagina 62 e seguenti del presente Modello.